

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Reg (CE) n. 1698/2005



ALLEGATO N. 2

alla Misura 215 “Pagamenti per il benessere animale”

**BUONA PRATICA ZOOTECNICA E
AREE DI VALUTAZIONE E DI MIGLIORAMENTO
DEL BENESSERE ANIMALE**

Versione 4

15 ottobre 2010

PREMESSA.....	3
SEZIONE 1: <u>BOVINI</u>.....	4
BOVINO DA LATTE	4
BOVINO DA CARNE	20
SEZIONE 2: <u>OVINI</u>.....	36
OVINO DA LATTE	36
OVINO DA CARNE.....	45
SEZIONE 3: <u>SUINI</u>.....	55
SEZIONE 4: <u>GALLINE OVAIOLE</u>.....	67
SEZIONE 5: <u>POLLO DA CARNE</u>.....	77

PREMESSA

Le Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) rappresentano la base per la valutazione del benessere degli animali in allevamento e sostanzialmente fanno riferimento a :

- 1) **Impegni** da rispettare (requisiti minimi di baseline), a loro volta suddivisi in:
 - a. **Norme minime vigenti** della condizionalità e norme specifiche emanate nei confronti di determinate specie animali di cui al Reg (CE) n. 73/2009 così come recepite a livello nazionale e regionale (vitelli, suini, galline ovaiole);
 - b. **Ulteriori Impegni** o pratiche di base assunte a fini del P.S.R messi a punto dalla ricerca e sperimentazione (indicati nel testo con la sigla **U.I**)
- 2) **Buone Pratiche** consistenti in indicazioni utili per orientare i processi produttivi, dal punto di vista tecnico e/o gestionale, al fine di migliorare il benessere degli animali in allevamento, che in ogni caso non costituiscono obbligo o impegno da rispettare da parte del beneficiario.

Le BPZ sono state suddivise nelle 5 macroaree stabilite dalla Misura, pertanto la distinzione tra impegni di baseline e buone pratiche è stata contestualizzata all'interno di ciascuna di esse, relativamente a ciascuna specie animale prevista dalla Misura.

Per agevolare la lettura del testo, si indica che:

- 1) gli impegni che danno origine ai corrispondenti impegni di miglioramento rappresentano la base utilizzata per la giustificazione degli aiuti (**impegni/requisiti minimi pertinenti** o indicatori di baseline). Tali impegni sono evidenziati in grassetto e contrassegnati con il simbolo ® ed un numero; tale numero è lo stesso assegnato al corrispondente impegno di miglioramento (elencato all'interno delle aree di miglioramento previste per ciascuna specie animale);
- 2) gli impegni che non sono direttamente connessi all'impegno di miglioramento sono definiti **impegni/requisiti minimi non pertinenti**. Tali impegni devono essere comunque rispettati al fine della valutazione preventiva aziendale per la verifica di conformità rispetto alle BPZ; essi sono identificati con lo stesso indice/numero progressivo attribuito dal Manuale tecnico di attuazione della Misura 215 (ed indicato, allo stesso modo, dal software IBA/BPZ messo a punto per la valutazione preventiva aziendale). Ad alcuni di tali impegni non pertinenti non è attribuito nessun indice identificativo, dal momento che l'eventuale conformità/non conformità è determinata solo a seguito del controllo ufficiale effettuato, da parte dell'Autorità sanitaria competente, ai fini dell'attuazione della condizionalità

In particolare, per quanto riguarda gli impegni da rispettare, la valutazione preventiva aziendale, così come meglio specificata nella Misura e nel Programma Operativo di misura, permette di verificare l'eventuale conformità/non conformità rispetto a tutti gli ulteriori impegni (U.I) stabiliti dalle BPZ. Per quanto riguarda, invece, gli impegni derivanti dal rispetto delle norme minime vigenti (requisiti minimi pertinenti o non pertinenti), la valutazione preventiva aziendale permette di valutare solo alcuni di essi, rinviando la determinazione dell'eventuale conformità/non conformità al controllo ufficiale effettuato, da parte dell'Autorità sanitaria competente, ai fini dell'attuazione della condizionalità e della legislazione vigente in materia.

Sezione 1: Bovini

Sottosettori:

- **bovino da latte** (vacche da latte e bovini da rimonta),
- **bovino da carne** (bovini da ingrasso e linea-vacca-vitello, vitello a carne bianca)

Premessa.

Indicazioni sul sistema di valutazione I.B.A. (Indice Benessere Animale)

Il sistema di valutazione del benessere animale per il comparto bovino viene definito da un progetto specifico di ricerca finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito della L.R. n. 28/98 dal titolo "Valutazione del benessere animale nel comparto bovino", condotto dal C.R.P.A - Centro Ricerche Produzioni Animali - di Reggio Emilia in collaborazione con il Dipartimento di Protezione e valorizzazione agro-alimentare dell'Università di Bologna e con il Dipartimento di Ingegneria agraria e forestale dell'Università di Firenze.

Il sistema di valutazione, definito IBA - Indice di Benessere dell'Allevamento - prevede la misurazione del benessere animale attraverso l'utilizzo di apposite schede di valutazione del benessere dei bovini (check-list di controllo) attraverso le quali viene attribuito un punteggio di merito (indice di benessere) a ciascuna azienda valutata, partendo da un numero limitato di parametri oggettivi e facilmente misurabili durante il sopralluogo aziendale. Contestualmente, il valore dell'indice, complessivamente attribuito, posizionerà l'azienda in una delle classi predefinite nell'ambito di uno schema di classificazione del grado di benessere degli allevamenti, e nello specifico:

- Classe 1: azienda non conforme ai requisiti minimi in materia di benessere animale
- Classe 2: azienda con un livello insufficiente di benessere (carenza in uno o più settori)
- Classe 3: azienda con un livello sufficiente di benessere
- Classe 4: azienda con un livello discreto di benessere
- Classe 5: azienda con un livello buono di benessere
- Classe 6: azienda con un livello ottimo di benessere

Dalla valutazione, attraverso la scheda, si potranno mettere in evidenza le carenze più gravi riscontrate e, quindi, i possibili interventi che l'azienda potrà adottare al fine di migliorare il livello di benessere dei propri animali.

Il rispetto delle BPZ si identifica con il livello di classificazione equivalente a "Classe 3: azienda con un livello sufficiente di benessere" (indicatore di *baseline*).

Quindi, l'entità del sostegno è parametrata in funzione del numero e della tipologia degli impegni previsti nell'ambito delle diverse macroaree di miglioramento, prevedendo di incrementare il sostegno spettante a copertura dei maggiori oneri che l'azienda deve sostenere per raggiungere un livello più elevato del benessere animale.

La valutazione del livello di benessere di una azienda, al momento della presentazione della domanda, rispetto al quale inizialmente essa si colloca (valutazione preventiva), è il presupposto per individuare gli impegni necessari attraverso i quali realizzare il miglioramento.

Bovino da latte

Buone Pratiche Zootecniche

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

1. **Rispetto delle norme minime vigenti in materia** (D. Lgs n. 146 del 21/03/2001 relativo alla protezione degli animali, Circolare del Ministero della Salute del 5/11/2001, n.10, D.Lgs n. 331 del 01/09/1998 recante modifica al D.Lgs n. 533/92 relativo alle norme minime per la protezione dei vitelli, Circolare RER n. 20 del 02/12/2004, prot. ASS/DIR/04/42411, Circolare del Ministero della Salute del 25/07/2006, prot. n. DGVA/10/27232 - P);

Le disposizioni minime per la protezione dei vitelli, alle quali le BPZ fanno riferimento, si applicano ai soggetti mantenuti in regime stallino (confinato) sia per l'allevamento, sia per l'ingrasso. Il vitello è l'animale della specie bovina di età inferiore a 6 mesi.

I criteri generali a cui si ispira la revisione della normativa vitelli sono i seguenti:

- allevare i vitelli in gruppo, in modo da rispettare il comportamento naturale della specie di raggrupparsi in mandrie;
- assegnare a ciascun vitello, sia in box individuale, sia in box collettivo, uno spazio sufficiente per consentire esercizio fisico, contatto con altri bovini e movimenti normali. Ogni vitello, in pratica, deve poter coricarsi, stare sdraiato, alzarsi e accudirsi senza difficoltà.

Tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate devono adeguarsi ai requisiti minimi per i vitelli a decorrere dal 1° gennaio 1998¹. A decorrere dal 31 dicembre 2006 tali prescrizioni si applicano a tutte le aziende, comprese quelle con meno di 6 vitelli e quelle con i vitelli mantenuti insieme alle madri per l'allattamento (linea vacca-vitello)².

Le BPZ sono state suddivise in 5 macroaree, ognuna delle quali riguarda una delle tematiche più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti.

A. Management aziendale e personale

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

(D.Lgs n. 146/2001): È dovere degli allevatori adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali, evitando loro lesioni e sofferenze inutili

®1.1 (D.Lgs n. 146/2001, Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006 Circolare RER n. 20/2004) : Il personale addetto alla cura e alla sorveglianza degli animali deve avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali (addestramento). (U.I.): A tale scopo è richiesta:

- a) la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: almeno un corso già frequentato al momento della presentazione della domanda;**
- b) la partecipazione ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno.**

La partecipazione ai suddetti corsi dovrà essere dimostrata attraverso il rilascio di uno specifico attestato.

(D.Lgs n. 146/2001): Il numero di addetti all'allevamento deve essere adeguato alla consistenza della mandria e al livello di automazione adottato in azienda.

(D.Lgs n. 146/2001): Per il controllo degli animali da parte dell'uomo in qualsiasi momento della giornata viene richiesto un adeguato sistema di illuminazione, fisso o mobile

®2.1 (U.I): Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di mungitura, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati.

¹ Siccome la direttiva 97/2/CE è stata recepita in ritardo dallo Stato Italiano, i tempi di adeguamento sono slittati a 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo, in pratica a partire dal 1° gennaio 1999.

² Queste ultime due inclusioni sono chiaramente riportate nel decreto attuativo, mentre il testo della direttiva potrebbe essere interpretato anche in modo diverso; infatti, la frase "Tuttavia, le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili:" è un'esclusione netta e perentoria, e la successiva frase "... le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le aziende" dovrebbe essere riferita più correttamente alle aziende costruite prima del 1° gennaio 1998, che non erano incluse fra quelle citate al primo capoverso del paragrafo 3 dell'articolo 3 (così come modificato dalla direttiva 97/2/CE). A sostegno di questa tesi vi sono almeno due considerazioni difficilmente confutabili:

- un'azienda che alleva un solo vitello non può adeguarsi alla disposizione che prevede la stabulazione in gruppo dopo le prime 8 settimane di vita;
- non ha senso definire delle superfici minime per i vitelli allevati con le madri senza definire le superfici minime per le madri, visto che questi animali vivono insieme.

A5. 2.) (U.I) : Per la movimentazione degli animali non devono essere impiegati barriere elettriche, pungoli elettrici o strumenti appuntiti.

Buone pratiche:

L'allevamento deve essere organizzato e condotto in modo razionale ed efficiente, ponendo particolare attenzione alla suddivisione degli animali in gruppi, per categoria fisiologica o di accrescimento, e agli spostamenti di soggetti fra i diversi gruppi.

Il personale deve trattare gli animali con calma e tranquillità, mantenendo una routine di lavoro la più costante possibile ed evitando atteggiamenti aggressivi e violenti.

B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

E' ammessa la stabulazione a posta fissa.

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

® 1.1 (D.Lgs n. 146/2001). Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato del D.Lgs n. 146/2001. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere

® 2.1, ® 3.2, ® 3.3 (D.Lgs n. 146/2001, Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006 Circolare RER n. 20/2004): La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.

® 2.1) (D.Lgs n. 146/2001): Allorchè continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

®3.2 (U.I.): La superficie minima di stabulazione per le diverse categorie di bovini è riportata in Tabella 1.

® 3.3) (D.Lgs n. 146/2001, Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006 Circolare RER n. 20/2004): Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

®2.2 Dopo le 8 settimane d'età è obbligatoria la stabulazione in gruppo dei vitelli (con la sola eccezione dell'isolamento sanitario) - Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004 -, anche su pavimento fessurato.

®3.1 I vitelli fino a 8 settimane di età possono essere allevati in stabulazione individuale. Per i vitelli fino a 2 settimane di età è obbligatorio l'impiego di lettiera (Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004). (U.I): I box individuali devono rispettare le dimensioni minime di 0,85 m per la larghezza e di 1,35 m per la lunghezza (riferimento a vitelli di razza Frisona).

(Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004): **F1.7), F2.7), G1.6), G2.6):** Nessun vitello deve essere legato, fatto salvo il caso dei vitelli allevati in gruppo che possono essere legati per un'ora al giorno durante la somministrazione del latte. **F2.20) G2.16):** Se i vitelli sono stabulati all'aperto devono essere previsti ripari adeguati dalle intemperie (vento in inverno, sole in estate), dai predatori e da rischi per la salute

C6.1), D7.1), E7.1), C3.13), C3.3), C3.4), CC3.c), D9.3), CC3.d), D9.4) - (U.I): Le dimensioni minime di specifiche aree funzionali per le vacche in stalla libera o fissa sono riportate nella Tabella 2.

C3.2), D3.2), E3.2) – (U.I): Nelle stalle libere a cuccette il numero delle cuccette deve essere almeno pari al numero degli animali allevati (consistenza media).

(D.Lgs. n.146/2001) - **C9.9.b)**: In generale, i pavimenti delle zone di stabulazione devono essere facilmente pulibili, non devono essere scivolosi o cedevoli e non devono presentare asperità che possano danneggiare i piedi dei bovini. **B4.2)**: Le superfici interne delle pareti dei ricoveri e le attrezzature di contenimento dei bovini (divisori, cancelli, attacchi) devono essere facilmente pulibili, ben conservate e prive di elementi pericolosi per gli animali. **C9.4.a), C9.4.c), C9.5), C9.9.a), C9.9.b)**: Il collegamento fra le aree di stabulazione delle lattifere e la zona di mungitura deve essere il più semplice e lineare possibile; si devono evitare, in particolare, ostacoli quali gradini, piani inclinati scivolosi, attrezzature sporgenti e corridoi con curve troppo strette.

A11.2.1) – U.I) Le bovine al momento del parto devono essere separate dal resto della mandria.

Buone pratiche:

I bovini da rimonta (manze e manzette) devono essere allevati preferibilmente in gruppo a stabulazione libera, su lettiera o con cuccette.

Nelle stalle a stabulazione libera deve essere salvaguardata la tranquillità della zona di riposo.

Nelle stalle libere a cuccette è preferibile prevedere (a livello progettuale) un numero di cuccette almeno pari al numero massimo di capi allevati; inoltre, deve essere previsto un adeguato numero di passaggi di collegamento fra zona di riposo e zona di alimentazione e si deve evitare, preferibilmente, la formazione di “fondi ciechi” alle estremità delle file di cuccette o alle estremità dei singoli box.

Nella zona di alimentazione e nelle corsie di smistamento sono da preferirsi i pavimenti pieni opportunamente rigati o ricoperti di gomma, ma sono ammessi anche i pavimenti fessurati. Nel caso dei pavimenti fessurati sono consigliate le dimensioni illustrate in *Tabella 3*.

La permanenza massima delle bovine nella zona di attesa alla mungitura non dovrebbe superare i 90 min o, meglio ancora, i 60 min.

Nel caso di allevamento che utilizza o intende realizzare aree esterne di esercizio per gli animali, i parametri tecnici per il dimensionamento di tali aree (paddocks) sono riportati in *Tabella 8*.

Nelle strutture per il parto, i box individuali possono avere una superficie minima inferiore ai 7m²/posto. Nel caso di box collettivi la capienza totale può essere inferiore al 3% delle vacche allevate.

C. Controllo ambientale

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

Nei locali di stabulazione vanno attentamente controllati i parametri microclimatici e ambientali (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria, polvere, concentrazione dei gas tossici), per mantenerli ai livelli considerati ottimali per la categoria bovina allevata, e comunque a livelli non dannosi per gli animali.

①.1 (U.I): Allo scopo è possibile adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale³. Essendo il controllo ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la capacità potenziale della stalla di garantire la massima ventilazione estiva⁴; i riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella *Tabella 4*. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno della stalla; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella *Tabella 5*.

³ Nel comparto bovino da latte è generalmente impiegata la ventilazione naturale ed è a tale tecnica che si fa riferimento esclusivo per quanto attiene alla verifica della potenzialità ventilante dell'edificio. Per la ventilazione artificiale ci si limita, nel comparto vitelli, alla verifica della presenza di sistemi di ventilazione di soccorso e di allarme.

⁴ Per la specie bovina, nel nostro clima, la difesa dal caldo è argomento di ben maggiore rilevanza rispetto alla difesa dal freddo. Inoltre, mentre la verifica indiretta della capacità ventilante estiva di una stalla per effetto vento è attuabile senza particolari difficoltà, la cosa è decisamente più complessa per la verifica della ventilazione invernale per effetto camino, che richiederebbe anche rilievi strumentali aggiuntivi per la verifica della velocità dell'aria in ingresso.

®1.2 In presenza di ventilazione artificiale (solo settore vitelli) si devono prevedere sistemi di emergenza in grado di ventilare temporaneamente la stalla in caso di guasto all'impianto di ventilazione o di interruzione della fornitura di energia elettrica. Tali eventi debbono comunque essere segnalati con un opportuno sistema d'allarme (Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004) controllato regolarmente (U.I: almeno una volta l'anno).

®1.1, ® 2.1, ® 2.2 (D.Lgs n. 146/2001, Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004): La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

(D.Lgs. n. 146/2001): All'interno dei ricoveri deve essere prevista un'adeguata illuminazione naturale e si deve garantire l'alternanza luce/buio nell'arco della giornata.

Buone pratiche:

Al fine di limitare lo stress termico gli animali devono essere protetti dall'eccessivo riscaldamento dei ricoveri nel periodo estivo. Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.

Un accorgimento costruttivo utile, al fine di migliorare la ventilazione all'interno della stalla, è la presenza di tetti con elevata pendenza di falda.

Per l'illuminazione naturale degli animali, è consigliabile prevedere un rapporto illuminante⁵ almeno pari a 0,05. Le stalle, inoltre, devono essere dotate, qualora la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali o fisiologiche degli animali, di adeguata illuminazione artificiale: in tal caso, per le aree di stabulazione si consiglia una potenza installata degli apparecchi illuminanti a fluorescenza di almeno 1,45 W/m².

D. Alimentazione e acqua di bevanda

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

Tutti gli animali devono ricevere un'alimentazione sana ed equilibrata, adeguata alla razza, all'età, allo sviluppo corporeo, allo stato fisiologico e al livello della produzione (D.Lgs n. 146/2001); di fatto, la corretta alimentazione è condizione essenziale per la redditività dell'azienda prima ancora che per il benessere animale.

(Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004): I vitelli, in particolare, devono essere alimentati in modo adeguato all'età e al peso vivo, rispettando le indicazioni relative al tenore di ferro della razione e alla somministrazione di alimenti fibrosi. L'alimento deve essere distribuito almeno 2 volte al giorno. **A10.4):** Il vitello neonato deve ricevere il colostro entro le prime 6 ore di vita. **F1.2), F2.2):** Nella fase di pre-svezzamento i vitelli possono essere allevati individualmente fino all'età di 8 settimane o in gruppi, senza prevedere impianti automatizzati per la somministrazione del latte artificiale.

(D.Lgs. n. 146/2001): La somministrazione degli alimenti e dell'acqua deve avvenire in modo da non provocare lesioni o sofferenze ai soggetti allevati, anche a causa di un'eccessiva rivalità. **®1.1, ®2.1 Le attrezzature utilizzate per l'alimentazione e per l'abbeverata devono essere costruite e installate in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.. C6.15.1), CC3.12.1):** Le mangiatoie, in particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento. Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti.

®1.1 (U.I): Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione dei bovini devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in calcestruzzo o laterizio. La rastrelliera della mangiatoia deve avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi e al tipo di alimentazione adottato. Le principali caratteristiche dimensionali minime della rastrelliera e il numero di posti da prevedere sono riportati nella *Tabella 6*.

⁵ Il rapporto illuminante si ottiene dividendo la superficie illuminante totale per la superficie coperta interna della stalla o del locale.

(D.Lgs. n. 146/2001): L'acqua è elemento essenziale per il benessere e la salute degli animali; per questo essa deve essere fornita in modo continuativo mediante un impianto automatico di abbeverata correttamente progettato. **®2.1 (U.I): Per le bovine da latte in stabulazione libera sono ammessi gli abbeveratoi a tazzetta, ma sono da preferirsi gli abbeveratoi a vasca con acqua a livello costante, collocati possibilmente in zona di alimentazione e non sporgenti rispetto al transito degli animali. Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza della stalla o del singolo box e al tipo di alimentazione adottato; in Tabella 7 sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per unità di abbeveratoio.**

(Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004): A partire dalla 2^a settimana di età ogni vitello deve disporre di acqua fresca e pulita o di bevande alternative in quantità sufficiente. Per i vitelli malati o nei periodi dell'anno caratterizzati da temperature elevate l'acqua fresca deve essere sempre disponibile

® 2.2 (U.I) L'acqua somministrata agli animali deve essere potabile e di buona qualità. L'approvvigionamento dell'acqua deve essere da pozzo o di rete.

Buone pratiche:

Le operazioni di pulizia delle mangiatoie devono essere il più possibile regolari, attuate di preferenza con mezzi meccanici dotati di spazzole. Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti ed è necessario un periodico controllo dell'impianto idrico, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite idriche.

E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

(D.Lgs. n. 146/2001) - **B4.2**): I materiali utilizzati per la costruzione dei ricoveri e le attrezzature impiegate nell'allevamento (attacchi, divisori, cancelli, battifianchi, box, ecc.) non devono essere nocivi per gli animali, non devono provocare lesioni e devono essere mantenuti puliti e disinfettati

® 1.1 (D.Lgs n. 146/2001) Gli animali malati o feriti devono essere prontamente curati e, se necessario, isolati in appositi locali/recinti dotati preferibilmente di lettiera, anche se non separati dalle restanti aree di stabulazione. (Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004): Per i vitelli il locale/recinto di infermeria deve essere provvisto di lettiera asciutta ed acqua fresca

(Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004) – **F1.5), F2.5), G1.4), G2.4**): I vitelli allevati in box singolo devono poter avere contatti visivi e tattili con altri vitelli (con la sola esclusione dell'isolamento sanitario).

® 1.2 (D.Lgs n. 146/2001): Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. (U.I): Al fine di prevenire la diffusione di patologie alla mammella (mastite), è sufficiente provvedere al controllo e alla manutenzione dell'impianto di mungitura almeno una volta l'anno. (Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006): All'atto dell'ispezione in allevamento (di vitelli) il veterinario ufficiale verifica la presenza di un protocollo/piano di lotta ai sinantropi, in particolare roditori e mosche.

(D. Lgs n. 146/2001): È vietato il taglio della coda, se non per fini terapeutici certificati da un veterinario. (Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004) - **A.5.3.d**) : E' ammessa la cauterizzazione dell'abbozzo corneale purché eseguita entro le tre settimane di vita e sotto il controllo del medico veterinario. (D. Lgs. n.146/2001): La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tale operazione sia effettuata prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato

Buone pratiche:

La gestione e la manutenzione dei locali d'allevamento deve permettere di mantenere un buon livello di pulizia degli animali, in particolare per quanto riguarda le vacche in lattazione e i vitelli; una particolare cura deve essere riservata all'igiene dei locali e delle attrezzature e all'asportazione degli effluenti, al fine di limitare la diffusione di microrganismi infettivi, mosche, roditori e odori molesti.

Le corsie di stabulazione degli animali devono essere mantenute pulite: a tale scopo è sufficiente provvedere all'allontanamento delle deiezioni mediante mezzi meccanici (es. trattorino, pale, ecc). E' da prediligere l'utilizzo di impianti automatici di evacuazione delle deiezioni.

Non è obbligatorio l'inserimento del toro in azienda al fine di favorire il normale comportamento riproduttivo delle bovine.

Quando si introducono nuovi soggetti in allevamento è buona norma osservare un periodo di stabulazione in quarantena.

Aree di valutazione e di miglioramento

(relativamente a ciascuna macroarea)

Area di valutazione	Area del miglioramento
<i>Macroarea A) Management aziendale e personale</i>	
1) Personale di stalla	1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte , acquisizione e trasferimento <i>know-how</i>
2) Management aziendale	2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi.
<i>Macroarea B) Sistemi di allevamento e di stabulazione</i>	
1) Sistema di allevamento	1.1) Passaggio dall'allevamento confinato (regime stallino) all'allevamento all'aperto o misto (allevamento al pascolo nel periodo primaverile-estivo, allevamento in stalla per il rimanente periodo). Si precisa che in tali casi, ed in relazione ai diversi periodi dell'anno indicati per lo sfruttamento delle superfici a pascolo, gli animali devono essere mantenuti all'aperto, fatto salvo particolari condizioni pedoclimatiche che ne limitano l'accesso. Se il miglioramento avviene attraverso la realizzazione di paddock aventi superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella <i>Tabella 8</i> , si applica direttamente l'impegno previsto al punto 3.3.

2) Tipo di stabulazione	<p>2.1) Passaggio dalla stabulazione fissa alla stabulazione libera a cuccette o a lettiera di paglia</p> <p>2.2) Passaggio dalla stabulazione in gruppo su fessurato alla stabulazione in gruppo su lettiera per i vitelli dopo le 8 settimane di età.</p>
3) Superfici di stabulazione e parametri dimensionali	<p>3.1) Stabulazione collettiva su lettiera per i vitelli nella fase da 0 a 8 settimane di età, oppure aumento di almeno il 5% delle dimensioni dei box individuali rispetto ai minimi fissati dalle BPZ.</p> <p>3.2) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella <i>Tabella I</i>.</p> <p>3.3) Predisposizione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta, con superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella <i>Tabella 8</i>; inoltre, nei paddock devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati Sud e Ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici.</p>
<i>Macroarea C) Controllo ambientale</i>	
1) Ventilazione	<p>1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla pari o superiori all'85% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella <i>Tabella 5</i> + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione.</p> <p>1.2) Installazione di impianti di ventilazione artificiale per l'allevamento dei vitelli</p>
2) Raffrescamento	<p>2.1) Installazione di impianti di raffrescamento per le vacche da latte.</p> <p>2.2) Realizzazione di isolamento termico della copertura della stalla o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo nell'ambiente d'allevamento + predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo della stalla rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).</p>
<i>Macroarea D) Alimentazione e acqua di bevanda</i>	
1) Strutture per l'alimentazione	<p>1.1) Rifacimento di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali piastrelle di ceramica o granito, acciaio inox, vernici epossidiche o calcestruzzi resinosi + adeguamento del fronte mangiatoia al numero e tipo di capi allevati, con superamento di almeno il 5% dei parametri minimi indicati in <i>Tabella 6</i>.</p>

2) Impianto di abbeverata	<p>2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata in stalla libera, con sostituzione di abbeveratoi a tazza con abbeveratoi a vasca a livello costante in numero tale da scendere al disotto di almeno il 10% dei parametri massimi riportati in <i>Tabella 7</i>, oppure aumento del numero di abbeveratoi per scendere al disotto di almeno il 10% dei parametri massimi riportati nella stessa <i>Tabella 7</i> + predisposizione di almeno 2 abbeveratoi per gruppo (per gruppo è da intendersi l'insieme dei soggetti allevati nel medesimo box o nel medesimo recinto).</p> <p>2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda (riduzione della concentrazione di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di rete)</p>
<i>Macroarea E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali</i>	
1) Aspetti igienico-sanitari	<p>1.1) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte, in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivo o con box individuali su lettiera. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero (medio) di animali allevati. In questa zona deve essere possibile l'eventuale mungitura delle bovine; inoltre, gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita</p> <p>1.2) Adozione di un piano per il controllo delle mastiti + piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata.</p>

Tabella 1 – Superfici di stabulazione minime per bovini da latte in stalle a stabulazione libera

Categoria bovina e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg/capo)	Superficie (m ² /capo)
Vitello	< 150	1,5
Vitello	150÷220	1,7
Bovino da rimonta	221÷400	3,5
Bovino da rimonta	> 400	4,0
Vacca, lettiera permanente	650	6,0
Vacca, lettiera inclinata	650	6,0
Vacca, cuccette	650	6,0

Tabella 2 – Dimensioni minime di aree funzionali di stalle per vacche da latte

Misura e area funzionale	Dimensioni minime (m)
Larghezza zona di alimentazione	3,3÷3,49
Larghezza corsia di smistamento alle cuccette	2,0÷2,39
Lunghezza cuccette:	
- singole contro muro/muretto	2,38
- contrapposte "testa a testa" (coppia)	4,18

Larghezza cuccette (interasse battifianchi)	1,18
Lunghezza posta fissa	1,75÷1,85
Larghezza posta fissa	1,20÷1,30

Tabella 3 – Dimensioni consigliate dei pavimenti fessurati per bovini

Categoria bovina	Larghezza max fessure (mm)	Larghezza min travetti (mm)
Vitello, peso fino a 200 kg	25	80
Bovino, peso oltre 200 kg	35	90
Categoria bovina	Diametro max fori (mm)	Distanza min fra fori (mm)
Bovino, peso oltre 200 kg	55	50

Tabella 4 – Parametri tecnici per il calcolo della portata di ventilazione massima estiva indicativa per bovini da latte

Categoria bovina	Numero <i>hpu</i> ⁽¹⁾ equivalenti a 1 capo
Vitello di 80 kg	0,20
Vitello di 170 kg	0,30
Manzetta di 240 kg	0,45
Manza di 350 kg	0,58
Manza gravida di 460 kg	0,74
Vacca asciutta	0,95
Vacca in lattazione	1,20

Calcolare il numero totale di *hpu* partendo dal numero di capi delle diverse categorie presenti nella stalla.
 La portata di ventilazione estiva di riferimento è fissata in 800 m³/h per *hpu*.
 La portata di ventilazione estiva teorica totale, quindi, si ottiene nel seguente modo:
 $V_{tot} = N \cdot hpu \times 800$

(1) *hpu* = heat producing unit. Un *hpu* è l'insieme di animali che produce 1.000 W di calore totale alla temperatura dell'aria di 20°C.

Tabella 5 – Superficie teorica di entrata dell'aria (*Se*) della stalla che garantisce la portata di ventilazione estiva per effetto vento di 1.000 m³/h, per zona di ventosità estiva

Zona geografica	Ventosità di calcolo (m/s)	<i>Se</i> ⁽¹⁾ (m ²)
Collina e montagna	0,8	0,348
Pianura	0,6	0,464

(1) La superficie di entrata dell'aria deve essere prevista su entrambi i lati lunghi della stalla, perché la superficie di entrata deve essere uguale alla superficie di uscita; a seconda della direzione del vento, uno dei due lati sarà quello di entrata e l'altro quello di uscita.

Tabella 6 – Parametri tecnici minimi per il dimensionamento della rastrelliera della mangiatoia per bovini

Parametro	Misura
<i>Fronte unitario della rastrelliera senza posti delimitati:</i>	
- vacche, alimentazione contemporanea	0,70 m/capo
- vacche, alimentazione continua (alimento per almeno 18 h/d)	0,40 m/capo
- vitelli pre svezzamento	0,26 m/capo
- vitelli post svezzamento	0,34 m/capo
- altri bovini da rimonta	0,50 m/capo
<i>Fronte unitario della rastrelliera con posti delimitati:</i>	
- vacche	0,68 m/capo
- vitelli pre svezzamento	0,26 m/capo
- vitelli post svezzamento	0,34 m/capo
- altri bovini da rimonta	0,50 m/capo
<i>Numero posti alla rastrelliera con posti delimitati:</i>	
- vacche, alimentazione contemporanea	= n. capi
- vacche, alimentazione continua (alimento per almeno 18 h/d)	65% n. capi

Tabella 7 – Parametri tecnici massimi per il dimensionamento dei punti di abbeverata per bovini a stabulazione libera in gruppo

Parametro	Misura
<i>Numero capi per 1 abbeveratoio singolo:</i>	
- vacche in lattazione con alimentazione contemporanea	9
- vacche in lattazione con alimentazione continua	18
- vacche asciutte	12
- vitelli	14
- altri bovini	14
<i>Numero capi per 1 m di fronte di abbeveratoio collettivo:</i>	
- vacche con alimentazione contemporanea	12
- vacche con alimentazione continua	24
- vacche asciutte	18
- vitelli	24
- altri bovini	19

Tabella 8 – Parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddock)

Parametro	Misura
<i>Paddock pavimentato:</i>	
- vitelli pre-svezzamento	$\geq 1,5 \text{ m}^2/\text{capo}$
- vitelli post-svezzamento	$\geq 2,2 \text{ m}^2/\text{capo}$
- bovini da rimonta	$\geq 3,0 \text{ m}^2/\text{capo}$
- vacche	$\geq 4,0 \text{ m}^2/\text{capo}$
<i>Paddock misto (pavimento + terra battuta):</i>	
- vitelli pre-svezzamento	$\geq 3,0 \text{ m}^2/\text{capo}$
- vitelli post-svezzamento	$\geq 4,3 \text{ m}^2/\text{capo}$
- bovini da rimonta	$\geq 6,0 \text{ m}^2/\text{capo}$
- vacche	$\geq 8,0 \text{ m}^2/\text{capo}$
<i>Paddock in terra battuta:</i>	
- vitelli pre-svezzamento	$\geq 4,5 \text{ m}^2/\text{capo}$
- vitelli post-svezzamento	$\geq 6,5 \text{ m}^2/\text{capo}$
- bovini da rimonta	$\geq 9,5 \text{ m}^2/\text{capo}$
- vacche	$\geq 12,0 \text{ m}^2/\text{capo}$

Analisi dei costi medi di produzione. Nei seguenti prospetti sono indicati i maggiori oneri e le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi impegni rispetto alle BPZ nell'allevamento del bovino da latte.

Per quanto riguarda la base dati, si fa riferimento all'analisi del costo medio di produzione del latte in Emilia-Romagna nell'anno 2004 (fonte: Centro Ricerche Produzioni Animali) ottenuta utilizzando i dati tecnici ed economici rilevati presso un campione di aziende bovine, distinte in base alla destinazione produttiva e zona altimetrica.

In tutti i casi esaminati, ai fini del calcolo, si prevede che l'incremento degli oneri, relativamente a ciascun capo per anno, sia pari a:

- + 5% per le spese di alimentazione;
- + 15% per il costo del lavoro;
- + 10% per le spese energetiche;
- + 100% per le spese di acquisizione e trasferimento *know-how* (considerati 100 Euro/azienda);

mentre la riduzione delle spese veterinarie e sanitarie è pari al 15%

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un'azienda bovina che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all'interno di ogni macroarea di miglioramento, a partire da una situazione di normale Buona Pratica Zootecnica (Classe 3 del sistema I.B.A).

1) Produzione di formaggio Parmigiano Reggiano in zona di montagna.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi espliciti degli allevamenti campione (24 allevamenti), le cui caratteristiche tecniche (medie) risultano essere le seguenti:

- Vacche in lattazione (n) 78
- Produzione totale di latte (Kg/anno) 595.300
- Produzione per vacca (Kg/anno) 7.517

Spese specifiche (media)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/100 Kg)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) – (Euro/capo/ anno)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/capo/anno)	Differenziale maggiori oneri (Euro/capo/anno)
Acquisto animali	0,12	9,02	9,02	0
Mangimi e foraggi acquistati	15,08	1.133,56	1.190,24	56,68 (+ 5%)
Costi variabili per foraggi aziendali	0,45	33,83	35,52	1,69 (+5%)
Macchine (manutenzione, ammortamenti, noleggi)	3,50	263,09	263,09	0
Lavoro	21,20	1.593,60	1.832,64	239,04 (+ 15%)
Spese energetiche (carburanti, lubrificanti, elettricità), acqua	3,43	257,83	283,61	25,78 (+10%)
Fabbricati (manutenzione, ammortamento)	3,60	270,61	270,61	0
Veterinario e inseminazione	1,86	139,82	118,85	20,97 (-15%)
Assicurazione, tasse	2,49	187,17	187,17	0
Altri costi per il latte	1,07	80,43	80,43	0
Spese generali	0,72	54,12	54,12	0
Know-how	0	0	1,28	1,28 (+ 100%)
Totale spese	53,52	4.023,08	4.326,58	303,5

303,5 Euro/UBA livello massimo del sostegno

Secondo l'Allegato V del Reg. (CE) n 1974/06 si considerano:

- tori e vacche da latte > 2 anni = 1 UBA;
- bovini di età compresa tra sei mesi e 2 anni = 0,6 UBA

Entità del sostegno. Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al “peso” attribuito alle diverse macroaree di miglioramento, definendo così un **premio base** per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
15,17 Euro/UBA (di cui 7,58 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	91,05 Euro/UBA	75,87 Euro/UBA	45,52 Euro/UBA	75,87 Euro/UBA

2) Produzione di formaggio Parmigiano Reggiano in zona di pianura.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi espliciti degli allevamenti campione (20 allevamenti), le cui caratteristiche tecniche (medie) risultano essere le seguenti:

- Vacche in lattazione (n) 99
- Produzione totale di latte (Kg/anno) 784.654
- Produzione per vacca (Kg/anno) 7.875

Spese specifiche (media)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/100 Kg)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) – (Euro/capo/ anno)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/capo/anno)	Differenziale maggiori oneri (Euro/capo/anno)
Acquisto animali	0,88	69,30	69,30	0
Mangimi e foraggi acquistati	14,92	1.174,95	1.233,69	58,74 (+ 5%)
Costi variabili per foraggi aziendali	1,12	88,2	92,61	4,41 (+5%)
Macchine (manutenzione, ammortamenti, noleggi)	3,47	273,26	273,26	0
Lavoro	11,47	903,26	1.038,74	135,48 (+ 15%)
Spese energetiche (carburanti, lubrificanti, elettricità), acqua	2,36	185,85	204,43	18,58 (+10%)
Fabbricati (manutenzione, ammortamento)	2,94	231,52	231,52	0
Veterinario e inseminazione	1,84	144,9	123,17	21,73 (-15%)
Assicurazione, tasse	2,48	195,3	195,3	0
Altri costi per il latte	0,93	73,23	73,23	0
Spese generali	0,84	66,15	66,15	0
Know-how	0	0	1,01	1,01 (+ 100%)
Totale spese	43,25	3.405,92	3.602,41	196,49

196,49 Euro/UBA livello massimo del sostegno

Secondo l'Allegato V del Reg. (CE) n 1974/06 si considerano:

- tori e vacche da latte > 2 anni = 1 UBA
- bovini di età compresa tra sei mesi e 2 anni = 0,6 UBA

Entità del sostegno . Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al “peso” attribuito alle diverse aree di miglioramento, definendo così un **premio base** per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
9,82 Euro/UBA (di cui 4,91 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	58,95 Euro/UBA	49,12 Euro/UBA	29,48 Euro/UBA	49,12 Euro/UBA

3) Produzione di formaggio Grana Padano/latte alimentare.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi espliciti degli allevamenti campione (16 allevamenti), le cui caratteristiche tecniche (medie) risultano essere le seguenti:

- Vacche in lattazione (n) 116
- Produzione totale di latte (Kg/anno) 1.042.708
- Produzione per vacca (Kg/anno) 8.897

Spese specifiche (media)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/100 Kg)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) – (Euro/capo/ anno)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/capo/anno)	Differenziale maggiori oneri (Euro/capo/anno)
Acquisto animali	0,01	88,97	88,97	0
Mangimi e foraggi acquistati	11,89	1.057,85	1.110,74	52,89 (+ 5%)
Costi variabili per foraggi aziendali	1,42	126,33	132,64	6,31 (+5%)
Macchine (manutenzione, ammortamenti, noleggi)	3,66	325,63	325,63	0
Lavoro	10,74	955,53	1.098,85	143,32 (+ 15%)
Spese energetiche (carburanti, lubrificanti, elettricità), acqua	2,07	184,16	202,57	18,41 (+10%)
Fabbricati (manutenzione, ammortamento)	2,19	194,84	194,84	0
Veterinario e inseminazione	1,44	128,11	108,90	19,21 (-15%)
Assicurazione, tasse	2,06	183,27	183,27	0
Altri costi per il	1,20	106,76	106,76	0
Spese generali	0,62	55,16	55,16	0
Know-how	0	0	0,86	0,86 (+ 100%)
Totale spese	37,30	3.406,61	3.609,19	202,58

202,58 Euro/UBA livello massimo del sostegno

Secondo l'Allegato V del Reg. (CE) n 1974/06 si considerano:

- tori e vacche da latte > 2 anni = 1 UBA
- bovini di età compresa tra sei mesi e 2 anni =0,6 UBA

Entità del sostegno. Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al “peso” attribuito alle diverse aree di miglioramento, definendo così un premio base per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
10,12 Euro/UBA (di cui 5,06 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	60,77 Euro/UBA	50,65 Euro/UBA	30,39 Euro/UBA	50,65 Euro/UBA

Priorità specifiche.

- 1) Passaggio dall'allevamento confinato all'allevamento all'aperto o misto;
- 2) Passaggio dalla stabulazione fissa alla stabulazione libera;
- 3) Adozione di un piano per il controllo delle mastiti + piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata;
- 4) Realizzazione o miglioramento isolamento termico del ricovero + ombreggiamento
- 5) Installazione di impianti di raffrescamento per le vacche da latte

In ogni caso le aziende iscritte ai rispettivi LLGG e Registri anagrafici di razza hanno titolo prioritario per l'accesso ai sostegni rispetto alle aziende non iscritte.

Bovino da carne

Buone Pratiche Zootecniche

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

1. **Rispetto delle norme minime vigenti in materia** (D. Lgs n. 146 del 21/03/2001 relativo alla protezione degli animali, Circolare del Ministero della Salute del 5/11/2001, n.10, D.Lgs n. 331 del 01/09/1998 recante modifica al D.Lgs n. 533/92 relativo alle norme minime per la protezione dei vitelli, Circolare RER n. 20 del 02/12/2004, prot. ASS/DIR/04/42411, Circolare del Ministero della Salute del 25/07/2006, prot. n. DGVA/10/27232 - P);

Le disposizioni minime per la protezione dei vitelli, alle quali le BPZ fanno riferimento, si applicano ai soggetti mantenuti in regime stallino (confinato) sia per l'allevamento, sia per l'ingrasso. Il vitello è l'animale della specie bovina di età inferiore a 6 mesi.

I criteri generali a cui si ispira la revisione della normativa vitelli sono i seguenti:

- allevare i vitelli in gruppo, in modo da rispettare il comportamento naturale della specie di raggrupparsi in mandrie;
- assegnare a ciascun vitello, sia in box individuale, sia in box collettivo, uno spazio sufficiente per consentire esercizio fisico, contatto con altri bovini e movimenti normali. Ogni vitello, in pratica, deve poter coricarsi, stare sdraiato, alzarsi e accudirsi senza difficoltà.

Tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate devono adeguarsi ai requisiti minimi per i vitelli a decorrere dal 1° gennaio 1998⁶. A decorrere dal 31 dicembre 2006 tali prescrizioni si applicano a tutte le aziende, comprese quelle con meno di 6 vitelli e quelle con i vitelli mantenuti insieme alle madri per l'allattamento (linea vacca-vitello)⁷.

Le BPZ sono state suddivise in 5 macro-aree, ognuna delle quali riguarda una delle tematiche più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti.

A. Management aziendale e personale

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

(D.Lgs n. 146/2001): È dovere degli allevatori adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali, evitando loro lesioni e sofferenze inutili.

®1.1 (D.Lgs n. 146/2001, Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004): Il personale addetto alla cura e alla sorveglianza degli animali deve avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali (addestramento). (U.I) A tale scopo è richiesta:

- a) **la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: almeno un corso già frequentato al momento della presentazione della domanda;**
- b) **la partecipazione ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno.**

La partecipazione ai suddetti corsi dovrà essere dimostrata attraverso il rilascio di uno specifico attestato.

⁶ Siccome la direttiva 97/2/CE è stata recepita in ritardo dallo Stato Italiano, i tempi di adeguamento sono slittati a 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo, in pratica a partire dal 1° gennaio 1999.

⁷ Queste ultime due inclusioni sono chiaramente riportate nel decreto attuativo, mentre il testo della direttiva potrebbe essere interpretato anche in modo diverso; infatti, la frase "Tuttavia, le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili:" è un'esclusione netta e perentoria, e la successiva frase "... le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le aziende" dovrebbe essere riferita più correttamente alle aziende costruite prima del 1° gennaio 1998, che non erano incluse fra quelle citate al primo capoverso del paragrafo 3 dell'articolo 3 (così come modificato dalla direttiva 97/2/CE). A sostegno di questa tesi vi sono almeno due considerazioni difficilmente confutabili:

- un'azienda che alleva un solo vitello non può adeguarsi alla disposizione che prevede la stabulazione in gruppo dopo le prime 8 settimane di vita;
- non ha senso definire delle superfici minime per i vitelli allevati con le madri senza definire le superfici minime per le madri, visto che questi animali vivono insieme.

(D.Lgs .n. 146/2001): Il numero di addetti all'allevamento deve essere adeguato alla consistenza della mandria e al livello di automazione adottato in azienda

(D.Lgs .n. 146/2001): Per il controllo degli animali da parte dell'uomo in qualsiasi momento della giornata viene richiesto un adeguato sistema di illuminazione, fisso o mobile

®2.1 (U.I) Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di mungitura, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati.

AA5.2) (U.I) Per la movimentazione degli animali non devono essere impiegati barriere elettriche, pungoli elettrici o strumenti appuntiti.

Buone pratiche:

L'allevamento deve essere organizzato e condotto in modo razionale ed efficiente, ponendo particolare attenzione alla suddivisione degli animali in gruppi, per categoria fisiologica o di accrescimento, e agli spostamenti di soggetti fra i diversi gruppi.

Il personale deve trattare gli animali con calma e tranquillità, mantenendo una routine di lavoro la più costante possibile ed evitando atteggiamenti aggressivi e violenti.

B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

E' ammessa la stabulazione a posta fissa.

Nella linea vacca-vitello è ammessa la stabulazione congiunta delle madri e dei vitelli all'interno dello stesso box .

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

® 1.1 (D.Lgs n. 146/2001). Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato del D.Lgs n. 146/2001. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere

® 2.1, ® 2..3, ® 3.2, ® 3.3 (D.Lgs n. 146/2001, Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004): La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.

® 2.1 (D.Lgs n. 146/2001): Allorchè continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

®3.2 (U.I): La superficie minima di stabulazione per le diverse categorie di bovini è riportata in *Tabella 1*.

® 3.3 (D.Lgs n. 146/2001, Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004): Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

®2.2 Dopo le 8 settimane d'età è obbligatoria la stabulazione in gruppo (con la sola eccezione dell'isolamento sanitario) - Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004 -, anche su pavimento fessurato.

®3.1 I vitelli fino a 8 settimane di età possono essere allevati in stabulazione individuale. Per i vitelli fino a 2 settimane di età è obbligatorio l'impiego di lettiera (Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004). (U.I) I box individuali devono rispettare le dimensioni minime di 0,9 m per la larghezza e di 1,4 m per la lunghezza (riferimento a vitelli di razze di grande mole).

(Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004.): **M1.7, M2.7):** Nessun vitello deve essere legato, fatto salvo il caso dei vitelli allevati in gruppo che possono essere legati per un'ora al giorno durante la somministrazione del latte. **M2.20):** Se i vitelli sono stabulati all'aperto devono essere previsti ripari adeguati dalle intemperie (vento in inverno, sole in estate), dai predatori e da rischi per la salute

L6.1), L3.13), L3.3), L3.4), LL3.c), LL3.d) - (U.I) : Le dimensioni minime di specifiche aree funzionali per le vacche in stalla libera o fissa sono riportate nella *Tabella 2*.

L3.2) – (U.I): Nelle stalle libere a cuccette il numero delle cuccette deve essere almeno pari al numero degli animali allevati (consistenza media).

(D.Lgs n. 146/2001): In generale, i pavimenti delle zone di stabulazione devono essere facilmente pulibili, non devono essere scivolosi o cedevoli e non devono presentare asperità che possano danneggiare i piedi dei bovini. **BB4.2):** Le superfici interne delle pareti dei ricoveri e le attrezzature di contenimento dei bovini (divisori, cancelli, attacchi) devono essere facilmente pulibili, ben conservate e prive di elementi pericolosi per gli animali.

AA11.2.1) – (U.I): Le bovine al momento del parto devono essere separate dal resto della mandria.

Buone pratiche:

I bovini da rimonta (manze e manzette) devono essere allevati preferibilmente in gruppo a stabulazione libera, su lettiera o con cuccette.

Nelle stalle a stabulazione libera deve essere salvaguardata la tranquillità della zona di riposo.

Nelle stalle libere a cuccette è preferibile prevedere (a livello progettuale) un numero di cuccette almeno pari al numero massimo di capi allevati; inoltre, deve essere previsto un adeguato numero di passaggi di collegamento fra zona di riposo e zona di alimentazione e si deve evitare, preferibilmente, la formazione di "fondi ciechi" alle estremità delle file di cuccette o alle estremità dei singoli box.

Nella zona di alimentazione e nelle corsie di smistamento sono da preferirsi i pavimenti pieni opportunamente rigati o ricoperti di gomma, ma sono ammessi anche i pavimenti fessurati. Nel caso dei pavimenti fessurati sono consigliate le dimensioni illustrate in *Tabella 3*.

Nel caso di allevamento che utilizza o intende realizzare aree esterne di esercizio per gli animali, i parametri tecnici per il dimensionamento di tali aree (paddocks) sono riportati in *Tabella 8*.

Nelle strutture per il parto, i box individuali possono avere una superficie minima inferiore ai 7m²/posto. Nel caso di box collettivi la capienza totale può essere inferiore al 3% delle vacche allevate.

C. Controllo ambientale

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

Nei locali di stabulazione vanno attentamente controllati i parametri microclimatici e ambientali (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria, polvere, concentrazione dei gas tossici), per mantenerli ai livelli considerati ottimali per la categoria bovina allevata, e comunque a livelli non dannosi per gli animali.

®1.1 (U.I): Allo scopo è possibile adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale⁸. Essendo il controllo ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la

⁸ Nel comparto bovino da latte è generalmente impiegata la ventilazione naturale ed è a tale tecnica che si fa riferimento esclusivo per quanto attiene alla verifica della potenzialità ventilante dell'edificio. Per la ventilazione artificiale ci si limita, nel comparto vitelli, alla verifica della presenza di sistemi di ventilazione di soccorso e di allarme.

capacità potenziale della stalla di garantire la massima ventilazione estiva⁹; i riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella *Tabella 4*. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno della stalla; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella *Tabella 5*.

®1.2 In presenza di ventilazione artificiale (solo settore vitelli) si devono prevedere sistemi di emergenza in grado di ventilare temporaneamente la stalla in caso di guasto all'impianto di ventilazione o di interruzione della fornitura di energia elettrica. Tali eventi debbono comunque essere segnalati con un opportuno sistema d'allarme (Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004) controllato regolarmente (U.I: almeno una volta l'anno).

®1.1, ® 2.1, ® 2.2 (D.Lgs n. 146/2001, Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004): **La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.**

(D.Lgs n.146/2001): All'interno dei ricoveri deve essere prevista un'adeguata illuminazione naturale e si deve garantire l'alternanza luce/buio nell'arco della giornata

Buone pratiche:

Al fine di limitare lo stress termico gli animali devono essere protetti dall'eccessivo riscaldamento dei ricoveri nel periodo estivo. Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.

Un accorgimento costruttivo utile, al fine di migliorare la ventilazione all'interno della stalla, è la presenza di tetti con elevata pendenza di falda.

Per l'illuminazione naturale degli animali è consigliabile prevedere un rapporto illuminante¹⁰ almeno pari a 0,05. Le stalle, inoltre, devono essere dotate, qualora la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali o fisiologiche degli animali, di adeguata illuminazione artificiale: in tal caso, per le aree di stabulazione si consiglia una potenza installata degli apparecchi illuminanti a fluorescenza di almeno 1,45 W/m².

D. Alimentazione e acqua di bevanda

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

Tutti gli animali devono ricevere un'alimentazione sana ed equilibrata, adeguata alla razza, all'età, allo sviluppo corporeo, allo stato fisiologico e al livello della produzione (D.Lgs n.146/2001); di fatto, la corretta alimentazione è condizione essenziale per la redditività dell'azienda prima ancora che per il benessere animale.

(Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004): I vitelli, in particolare, devono essere alimentati in modo adeguato all'età e al peso vivo, rispettando le indicazioni relative al tenore di ferro della razione e alla somministrazione di alimenti fibrosi. L'alimento deve essere distribuito almeno 2 volte al giorno. Il vitello neonato deve ricevere il colostro entro le prime 6 ore di vita.

(D.Lgs. n. 146/2001): La somministrazione degli alimenti e dell'acqua deve avvenire in modo da non provocare lesioni o sofferenze ai soggetti allevati, anche a causa di un'eccessiva rivalità. **®1.1, ®2.1 Le attrezzature utilizzate per l'alimentazione e per l'abbeverata devono essere costruite e installate in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.. L6.15.1), LL3.12.1):** Le mangiatoie, in

⁹ Per la specie bovina, nel nostro clima, la difesa dal caldo è argomento di ben maggiore rilevanza rispetto alla difesa dal freddo. Inoltre, mentre la verifica indiretta della capacità ventilante estiva di una stalla per effetto vento è attuabile senza particolari difficoltà, la cosa è decisamente più complessa per la verifica della ventilazione invernale per effetto camino, che richiederebbe anche rilievi strumentali aggiuntivi per la verifica della velocità dell'aria in ingresso.

¹⁰ Il rapporto illuminante si ottiene dividendo la superficie illuminante totale per la superficie coperta interna della stalla o del locale.

particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento. Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti.

®1.1 (U.I): Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione dei bovini devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in calcestruzzo o laterizio. La rastrelliera della mangiatoia deve avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi e al tipo di alimentazione adottato. Le principali caratteristiche dimensionali minime della rastrelliera e il numero di posti da prevedere sono riportati nella *Tabella 6*.

(D.Lgs. n. 146/2001): L'acqua è elemento essenziale per il benessere e la salute degli animali; per questo essa deve essere fornita in modo continuativo mediante un impianto automatico di abbeverata correttamente progettato.

®2.1 (U.I): Per i bovini in stabulazione libera sono ammessi gli abbeveratoi a tazzetta, ma sono da preferirsi gli abbeveratoi a vasca con acqua a livello costante, collocati possibilmente in zona di alimentazione e non sporgenti rispetto al transito degli animali. Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza della stalla o del singolo box e al tipo di alimentazione adottato; in *Tabella 7* sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per unità di abbeveratoio.

(Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004): A partire dalla 2^a settimana di età ogni vitello deve disporre di acqua fresca e pulita o di bevande alternative in quantità sufficiente. Per i vitelli malati o nei periodi dell'anno caratterizzati da temperature elevate l'acqua fresca deve essere sempre disponibile

® 2.2 (U.I): L'acqua somministrata agli animali deve essere potabile e di buona qualità. L'approvvigionamento dell'acqua deve essere da pozzo o di rete.

Buone pratiche:

Le operazioni di pulizia delle mangiatoie devono essere il più possibile regolari, attuate di preferenza con mezzi meccanici dotati di spazzole. Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti ed è necessario un periodico controllo dell'impianto idrico, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite idriche.

E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

(D.Lgs n.146/2001) - **BB4.2):** I materiali utilizzati per la costruzione dei ricoveri e le attrezzature impiegate nell'allevamento (attacchi, divisori, cancelli, battifianchi, box, ecc.) non devono essere nocivi per gli animali, non devono provocare lesioni e devono essere mantenuti puliti e disinfettati

® 1.1 (D.Lgs n. 146/2001) Gli animali malati o feriti devono essere prontamente curati e, se necessario, isolati in appositi locali/recinti dotati preferibilmente di lettiera, anche se non separati dalle restanti aree di stabulazione. (Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004): Per i vitelli il locale/recinto di infermeria deve essere provvisto di lettiera asciutta ed acqua fresca.

(Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004) - **M1.5), M2.5):** I vitelli allevati in box singolo devono poter avere contatti visivi e tattili con altri vitelli (con la sola esclusione dell'isolamento sanitario).

® 1.2 (D.Lgs n. 146/2001): il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. (Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006): all'atto dell'ispezione in allevamento (di vitelli) il veterinario ufficiale verifica la presenza di un protocollo/piano di lotta ai sinantropi, in particolare roditori e mosche.

(D.Lgs n.146/2001): È vietato il taglio della coda, se non per fini terapeutici certificati da un veterinario. (Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004) – **AA5.3.d**): E' ammessa la cauterizzazione dell'abbozzo corneale purché eseguita entro le tre settimane di vita e sotto il controllo del medico veterinario. (D.Lgs n.146/2001): La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tale operazione sia effettuata prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato

Buone pratiche:

La gestione e la manutenzione dei locali d'allevamento deve permettere di mantenere un buon livello di pulizia degli animali, in particolare per quanto riguarda le vacche allattanti e i vitelli; una particolare cura deve essere riservata all'igiene dei locali e delle attrezzature e all'asportazione degli effluenti, al fine di limitare la diffusione di microrganismi infettivi, mosche, roditori e odori molesti.

Le corsie di stabulazione degli animali devono essere mantenute pulite: a tale scopo è sufficiente provvedere all'allontanamento delle deiezioni mediante mezzi meccanici (es. trattorino, pale, ecc). E' da prediligere l'utilizzo di impianti automatici di evacuazione delle deiezioni.

Non è obbligatorio l'inserimento del toro in azienda al fine di favorire il normale comportamento riproduttivo delle bovine.

Quando si introducono nuovi soggetti in allevamento è buona norma osservare un periodo di stabulazione in quarantena.

Aree di valutazione e di miglioramento

(relativamente a ciascuna macroarea)

Area di valutazione	Area del miglioramento
<i>Macroarea A) Management aziendale e personale</i>	
1) Personale di stalla	1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte , acquisizione e trasferimento <i>know-how</i>
2) Management aziendale	2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi.
<i>Macroarea B) Sistemi di allevamento e di stabulazione</i>	
1) Sistema di allevamento	1.1) Passaggio dall'allevamento confinato (regime stallino) all'allevamento all'aperto o misto (allevamento al pascolo nel periodo primaverile-estivo, allevamento in stalla per il rimanente periodo). Si precisa che in tali casi, ed in relazione ai diversi periodi dell'anno indicati per lo sfruttamento delle superfici a pascolo, gli animali devono essere mantenuti all'aperto, fatto salvo particolari condizioni pedoclimatiche che ne limitano l'accesso. Se il miglioramento avviene attraverso la realizzazione di paddock aventi superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella <i>Tabella 8</i> , si applica direttamente l'impegno previsto al punto 3.3
2) Tipo di stabulazione	2.1) Passaggio dalla stabulazione fissa alla stabulazione libera nelle soluzioni a cuccette o a lettiera di paglia 2.2) Passaggio dalla stabulazione in gruppo su fessurato alla stabulazione in gruppo su lettiera per i vitelli dopo le 8 settimane di età. 2.3) Nella linea vacca-vitello predisposizione di una specifica area all'interno del box accessibile ai soli vitelli, con zona di riposo e zona di alimentazione.

<p>3) Superfici di stabulazione e parametri dimensionali</p>	<p>3.1) Stabulazione collettiva su lettiera per i vitelli nella fase da 0 a 8 settimane di età, oppure aumento di almeno il 5% delle dimensioni dei box individuali rispetto ai minimi fissati dalle BPZ.</p> <p>3.2) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella <i>Tabella 1</i>.</p> <p>3.3) Predisposizione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta, con superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella <i>Tabella 8</i>; inoltre, nei paddock devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati Sud e Ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici.</p>
<p><i>Macroarea C) Controllo ambientale</i></p>	
<p>1) Ventilazione</p>	<p>1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla pari o superiori all'85% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella <i>Tabella 5</i> + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione.</p> <p>1.2) Installazione di impianti di ventilazione artificiale per l'allevamento dei vitelli</p>
<p>2) Raffrescamento</p>	<p>2.1) Realizzazione di isolamento termico della copertura della stalla o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo nell'ambiente d'allevamento + predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo della stalla rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).</p> <p>2.2) Installazione di impianti di raffrescamento nell'allevamento del vitellone da ingrasso o nella linea vacca-vitello (ciclo aperto o chiuso). I sistemi consigliabili per le stalle a stabulazione libera sono quelli che prevedono la ventilazione forzata di soccorso.</p>
<p><i>Macroarea D) Alimentazione e acqua di bevanda</i></p>	

1) Strutture per l'alimentazione	1.1) Rifacimento di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali piastrelle di ceramica o granito, acciaio inox, vernici epossidiche o calcestruzzi resinosi + adeguamento del fronte mangiatoia al numero e tipo di capi allevati, con superamento di almeno il 5% dei parametri minimi indicati in <i>Tabella 6</i> .
2) Impianto di abbeverata	<p>2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata in stalla libera, con sostituzione di abbeveratoi a tazza con abbeveratoi a vasca a livello costante in numero tale da scendere al disotto di almeno il 10% dei parametri massimi riportati in <i>Tabella 7</i>, oppure aumento del numero di abbeveratoi per scendere al disotto di almeno il 10% dei parametri massimi riportati nella stessa <i>Tabella 7</i> + predisposizione di almeno 2 abbeveratoi per gruppo (per gruppo è da intendersi l'insieme dei soggetti allevati nel medesimo box o nel medesimo recinto).</p> <p>2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda (riduzione della concentrazione di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di rete)</p>
<i>Macroarea E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali</i>	
1) Aspetti igienico-sanitari	<p>1.1) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte, in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivo o con box individuali su lettiera. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero (medio) di animali allevati. In questa zona deve essere possibile l'eventuale mungitura delle bovine; inoltre, gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita</p> <p>1.2) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e dell'assistenza veterinaria programmata.</p>

Tabella 1 – Superfici di stabulazione minime per bovini da carne in stalle a stabulazione libera

Categoria bovina e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg/capo)	Superficie (m ² /capo)
Vitello	< 150	1,5
Vitello	150÷220	1,7
Vitellone da ingrasso	≤ 400	1,9
Vitellone da ingrasso	> 400	2,5
Bovino da rimonta	221÷400	3,5
Bovino da rimonta	> 400	4,0
Vacca, lettiera permanente	650	6,0
Vacca, lettiera inclinata	650	6,0
Vacca, cuccette	650	6,0

Tabella 2 – Dimensioni minime di aree funzionali di stalle per vacche da carne

Misura e area funzionale	Dimensioni minime (m)
Larghezza zona di alimentazione	3,3÷3,49
Larghezza corsia di smistamento alle cuccette	2,0÷2,39
Lunghezza cuccette:	
- singole contro muro/muretto	2,38
- contrapposte “testa a testa” (coppia)	4,18
Larghezza cuccette (interasse battifianchi)	1,18
Lunghezza posta fissa	1,75÷1,85
Larghezza posta fissa	1,20÷1,30

Tabella 3 – Dimensioni consigliate dei pavimenti fessurati per bovini

Categoria bovina	Larghezza max fessure (mm)	Larghezza min travetti (mm)
Vitello, peso fino a 200 kg	25	80
Bovino, peso oltre 200 kg	35	90
Categoria bovina	Diametro max fori (mm)	Distanza min fra fori (mm)
Bovino, peso oltre 200 kg	55	50

Tabella 4 – Parametri tecnici per il calcolo della portata di ventilazione massima estiva indicativa per bovini da carne

Categoria bovina	Numero <i>hpu</i> ⁽¹⁾ equivalenti a 1 capo
Vitello di 80 kg	0,20
Vitello di 170 kg	0,30
Vitellone di 300 kg	0,59
Vitellone di 500 kg	0,83
Manzetta di 240 kg	0,45
Manza di 350 kg	0,58
Manza gravida di 460 kg	0,74
Vacca asciutta	0,95
Vacca in lattazione	1,20

Calcolare il numero totale di *hpu* partendo dal numero di capidelle diverse categorie presenti nella stalla.
La portata di ventilazione estiva di riferimento è fissata in 800 m³/h per *hpu*.
La portata di ventilazione estiva teorica totale, quindi, si ottiene nel seguente modo:
 $V_{tot} = N \cdot hpu \times 800$

(1) *hpu* = heat producing unit. Un *hpu* è l'insieme di animali che produce 1.000 W di calore totale alla temperatura dell'aria di 20°C.

Tabella 5 – Superficie teorica di entrata dell’aria (Se) della stalla che garantisce la portata di ventilazione estiva per effetto vento di 1.000 m3/h, per zona di ventosità estiva

Zona geografica	Ventosità di calcolo (m/s)	Se ⁽¹⁾ (m ²)
Collina e montagna	0,8	0,348
Pianura	0,6	0,464

(1) La superficie di entrata dell’aria deve essere prevista su entrambi i lati lunghi della stalla, perché la superficie di entrata deve essere uguale alla superficie di uscita; a seconda della direzione del vento, uno dei due lati sarà quello di entrata e l’altro quello di uscita.

Tabella 6 – Parametri tecnici minimi per il dimensionamento della rastrelliera della mangiatoia per bovini

Parametro	Misura
<i>Fronte unitario della rastrelliera senza posti delimitati:</i>	
- vacche, alimentazione contemporanea	0,70 m/capo
- vacche, alimentazione continua (alimento per almeno 18 h/d)	0,40 m/capo
- vitelli pre svezzamento	0,26 m/capo
- vitelli post svezzamento	0,34 m/capo
- altri bovini da rimonta	0,50 m/capo
- vitelloni da ingrasso ≤ 400 kg	0,50 m/capo
- vitelloni da ingrasso > 400 kg	0,65 m/capo
<i>Fronte unitario della rastrelliera con posti delimitati:</i>	
- vacche	0,68 m/capo
- vitelli pre svezzamento	0,26 m/capo
- vitelli post svezzamento	0,34 m/capo
- altri bovini da rimonta	0,50 m/capo
<i>Numero posti alla rastrelliera con posti delimitati:</i>	
- vacche, alimentazione contemporanea	= n. capi
- vacche, alimentazione continua (alimento per almeno 18 h/d)	65% n. capi

Tabella 7 – Parametri tecnici massimi per il dimensionamento dei punti di abbeverata per bovini a stabulazione libera in gruppo

Parametro	Misura
<i>Numero capi per 1 abbeveratoio singolo:</i>	
- vacche in lattazione con alimentazione contemporanea	9
- vacche in lattazione con alimentazione continua	18
- vacche asciutte	12
- vitelli	14
- altri bovini	14
<i>Numero capi per 1 m di fronte di abbeveratoio collettivo:</i>	
- vacche con alimentazione contemporanea	12
- vacche con alimentazione continua	24
- vacche asciutte	18
- vitelli	24
- altri bovini	19

Tabella 8 – Parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddock)

Parametro	Misura
<i>Paddock pavimentato:</i>	
- vitelli pre-svezzamento	≥ 1,5 m ² /capo
- vitelli post-svezzamento	≥ 2,2 m ² /capo
- bovini da rimonta e da ingrasso	≥ 3,0 m ² /capo
- vacche	≥ 4,0 m ² /capo
<i>Paddock misto (pavimento + terra battuta):</i>	
- vitelli pre-svezzamento	≥ 3,0 m ² /capo
- vitelli post-svezzamento	≥ 4,3 m ² /capo
- bovini da rimonta e da ingrasso	≥ 6,0 m ² /capo
- vacche	≥ 8,0 m ² /capo
<i>Paddock in terra battuta:</i>	
- vitelli pre-svezzamento	≥ 4,5 m ² /capo
- vitelli post-svezzamento	≥ 6,5 m ² /capo
- bovini da rimonta e da ingrasso	≥ 9,5 m ² /capo
- vacche	≥ 12,0 m ² /capo

Analisi dei costi medi di produzione.

Nel seguente prospetto sono indicati i maggiori oneri e le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi impegni rispetto alle BPZ nell'allevamento del bovino da carne

In tutti i casi esaminati, ai fini del calcolo, si prevede che l'incremento degli oneri, relativamente a ciascun capo per anno, sia pari a:

- + 5% per le spese di alimentazione;
- + 15% per il costo del lavoro;
- + 10% per le spese energetiche;
- + 100% per le spese di acquisizione e trasferimento *know-how* (considerati 100 Euro/azienda);

mentre la riduzione delle spese veterinarie e sanitarie è pari al 15%

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un'azienda bovina che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all'interno di ogni macroarea di miglioramento, a partire da una situazione di normale Buona Pratica Zootecnica (Classe 3 del sistema I.B.A).

1) Produzione del vitellone pesante (ciclo aperto ingrasso)

Per quanto riguarda la base dati, si fa riferimento all'analisi del costo medio di produzione della carne in Emilia-Romagna nell'anno 2004 (fonte: Centro Ricerche Produzioni Animali) ottenuta utilizzando i dati tecnici ed economici rilevati presso un campione di aziende bovine ubicate nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto specializzati nell'ingrasso di vitelloni pesanti.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi espliciti degli allevamenti campione le cui caratteristiche tecniche (medie) risultano essere le seguenti:

- Peso medio di vendita (Kg) 631
- Peso medio di acquisto (Kg) 360
- Durata ciclo di ingrasso (giorni) 223
- Consistenza media (n° capi) 1.200

Spese specifiche (media)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/capo/giorno)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/capo/anno)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/capo/anno)	Differenziale maggiori oneri (Euro/capo/anno)
Acquisto bestiame	0,65	237,25	237,25	0
Alimentazione	1,46	532,90	559,54	26,64 (+ 5%)
Lavoro (familiare + salariato)	0,37	135,05	155,30	20,25 (+ 15%)
Carburanti ed energia	0,08	29,20	32,12	2,92(+ 10%)
Spese veterinarie	0,08	29,20	24,82	4,38 (- 15%)
Altre spese	0,24	87,6	87,6	0
Formazione	0	0	0,08	0,08(+ 100%)
Totale spese	2,88	1.051,20	1.096,71	45,51

Un vitellone è equivalente ad un bovino di età compresa tra sei mesi e 2 anni = 0,6 UBA (Allegato V del Reg. (CE) n 1974/06):

$45,51/0,6 = 75,85$ Euro/UBA **livello massimo del sostegno**

Entità del sostegno.

Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al “peso” attribuito alle diverse macroaree di miglioramento, definendo così un **premio base** per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
3,80 Euro/UBA (di cui 1,90 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	22,75 Euro/UBA	18,96 Euro/UBA	11,38 Euro/UBA	18,96 Euro/UBA

2) Linea vacca-vitello (produzione di vitellone pesante ciclo chiuso/misto)

Per quanto riguarda la base dati, si fa riferimento all'analisi del costo di produzione della carne bovina nell'anno 2003 (fonte: Centro Ricerche Produzioni Animali) ottenuta utilizzando i dati tecnici ed economici rilevati presso un campione di allevamenti ubicati nella regione Umbria specializzati nell'allevamento di fattrici di razze locali (Chianina) destinati a produrre vitelli da ingrasso. La tipologia di allevamento analizzata risulta essere abbastanza rappresentativa anche della produzione di carne in Emilia-Romagna per quanto concerne il settore produttivo della linea vacca-vitello; infatti, l'attività di allevamento viene praticata in areali abbastanza simili a quelli umbri, utilizzando la razza locale Romagnola specializzata nella produzione di vitelli sia da ristallo che da ingrasso.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi espliciti degli allevamenti campione le cui caratteristiche tecniche risultano essere le seguenti:

- vacche nutrici (n) 40;
- vitelli nati (n) 47;
- Carico bestiame (UBA/HA Sup.foraggiera) 2;
- Peso medio dei vitelloni alla vendita (Kg) 750;
- Età dei vitelloni alla vendita (mesi) 20;
- Capi da macello e da vita venduti 22;

Spese specifiche (media)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/Kg carne/anno)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/capo/anno)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/capo/anno)	Differenziale maggiori oneri (Euro/capo/anno)
Acquisto mangimi e foraggi	0,94	705	740,25	35,25 (+ 5%)
Produzioni foraggiere	0,32	240	252	12 (+ 5%)
Lavoro (familiare + salariato)	1,62	1.215	1.397,25	182,25 (+ 15%)
Carburanti ed energia	0,31	232,5	255,75	23,25 (+ 10%)
Spese veterinarie	0,10	75	63,75	11,25 (- 15%)
Materiali di consumo/ altri specifici	0,04	30	30	0
Altre spese	0,40	300	300	0
Know-how	0	0	1,14	1,14(+ 100%)
Totale spese	3,73	2.797,5	3.040,14	242,64

242,64 Euro/UBA livello massimo del sostegno

Secondo l'Allegato V del Reg. (CE) n 1974/06 si considerano:

- - tori, mucche ed altri animali bovini > di 2 anni = 1 UB
- - bovini di età inferiore ai 6 mesi = 0,4 UBA
- - bovini di età compresa tra sei mesi e 2 anni = 0,6 UBA

Entità del sostegno.

Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al "peso" attribuito alle diverse macroaree di miglioramento, definendo così un **premio base** per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
12,13 Euro/UBA (di cui 6,06 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	72,79 Euro/UBA	60,66 Euro/UBA	36,40 Euro/UBA	60,66 Euro/UBA

3) Linea vacca-vitello (ciclo aperto)

Non essendo disponibili analisi dei costi di produzione specifici per questa tipologia di allevamento, l'entità del sostegno relativo alle vacche nutrici allevate per la produzione di vitelli da ristallo (ciclo aperto, escluso fase di ingrasso) viene stimata a partire dall'analisi del costo di produzione sopra calcolato per la linea vacca-vitello nel sistema a ciclo chiuso.

A tal fine, i maggiori oneri, calcolati per effetto del miglioramento del benessere animale, devono essere decurtati della quota parte di maggiori oneri imputabili alla categoria capi da macello o da vita venduti.

Considerato che l'incidenza sul totale dei maggiori oneri è pari a circa il 36,7% per le vacche nutrici, il 43,12% per i vitelli nati ed il 20,18% per i capi da macello e da vita venduti, si avrà che:

$$242,64 - 48,96 (20,18\% \text{ di } 242,64) = \mathbf{193,68 \text{ Euro/UBA livello massimo del sostegno}}$$

Secondo l'Allegato V del Reg. (CE) n 1974/06 si considerano:

- tori e vacche da latte > 2 anni = 1 UBA
- bovini di età inferiore ai 6 mesi = 0,4 UBA
- bovini di età compresa tra sei mesi e 2 anni = 0,6 UBA

Entità del sostegno.

Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al “peso” attribuito alle diverse aree di miglioramento, definendo così un **premio base** per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
9,68 Euro/UBA (di cui 4,84 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	58,11 Euro/UBA	48,42 Euro/UBA	29,05 Euro/UBA	48,42 Euro/UBA

4) Vitello a carne bianca

Per quanto riguarda la base dati, si fa riferimento all’analisi del costo medio di produzione del vitello a carne bianca nell’anno 2004 (fonte: “Analisi economica del comparto delle carni bovine nel Veneto” a cura di Veneto Agricoltura - Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare della Regione Veneto) ottenuta utilizzando i dati tecnici ed economici rilevati presso un campione di allevamenti, ubicati nella pianura della Regione Veneto, specializzati nell’allevamento del vitello a carne bianca (vitello Pezzato Nero). La tipologia di allevamento analizzata risulta essere rappresentativa anche della produzione del vitello a carne bianca in Emilia-Romagna; infatti, l’attività di allevamento risulta essere molto specializzata e viene praticata in areali simili a quelli veneti, utilizzando vitelli scolestrati di razza Frisona – Pezzato Nero, alimentati prevalentemente con latte in polvere ed integratori.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi espliciti degli allevamenti campione le cui caratteristiche tecniche risultano essere le seguenti:

- peso di acquisto (Kg): 60;
- peso di vendita (Kg): 250;
- accrescimento (kg/d): 1,18;
- durata del ciclo (d): 161;
- n° medio capi stalla: 50;

Spese specifiche (media)	Buone Zootecniche (Euro/capo/anno)	Pratiche (BPZ)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/capo/anno)	Differenziale maggiori oneri (Euro/capo/anno)
Acquisto bestiame	256,20		256,20	0
Alimentazione	373,70		392,39	18,69 (+ 5%)
Lavoro/manodopera	67,30		77,40	10,10 (+ 15%)
Carburanti ed energia	-----		-----	-----
Spese veterinarie	44,30		37,65	6,65 (- 15%)
Formazione	0		2	2 (+ 100%)
Totale spese	741,50		765,64	24,14

Un vitello a carne bianca è equivalente ad un bovino di età compresa tra sei mesi e 2 anni = 0,6 UBA (Allegato V del Reg. CE n. 1974/2006):

24,14/0,6= **40,23 Euro/UBA** **livello massimo del sostegno**

Entità del sostegno

Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al “peso” attribuito alle diverse macroaree di miglioramento, definendo così un premio base per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
2,01 Euro/UBA (di cui 1 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	12,07 Euro/UBA	10,06 Euro/UBA	6,03 Euro/UBA	10,06 Euro/UBA

Priorità specifiche:

- 1) Passaggio dall'allevamento confinato all'allevamento all'aperto o misto;
- 2) Passaggio dalla stabulazione fissa alla stabulazione libera;
- 3) Stabulazione collettiva su lettiera per vitelli nella fase da 0 a 8 settimane;
- 4) Realizzazione o miglioramento isolamento termico del ricovero + ombreggiamento;
- 5) Installazione di impianti di raffrescamento nell'allevamento del vitellone da ingrasso o nella linea vacca-vitello;
- 6) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e dell'assistenza veterinaria programmata

In ogni caso le aziende iscritte ai rispettivi LLGG e Registri anagrafici di razza hanno titolo prioritario per l'accesso ai sostegni rispetto alle aziende non iscritte.

Sezione 2: OVINI

Sottosettori: ovino da latte, ovino da carne

Ovino da latte

Buone Pratiche Zootecniche

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

- 1) **Rispetto delle norme minime vigenti in materia** (D. Lgs n. 146 del 21/03/2001 relativo alla protezione degli animali, Circolare del Ministero della Salute del 5/11/2001, n.10,);

Le BPZ sono state suddivise in 5 macro-aree, ognuna delle quali riguarda una delle tematiche più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti.

A. Management aziendale e personale

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

(D.Lgs n.146/2001): È dovere degli allevatori adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali, evitando loro lesioni e sofferenze inutili

®1.1 (D.Lgs n.146/2001): Il personale addetto alla cura e alla sorveglianza degli animali deve avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali (addestramento). (U.I): A tale scopo è richiesta:

- a) **la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: almeno un corso già frequentato al momento della presentazione della domanda;**
- b) **la partecipazione ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno.**

La partecipazione ai suddetti corsi dovrà essere dimostrata attraverso il rilascio di uno specifico attestato.

(D.Lgs n.146/2001): Il numero di addetti all'allevamento deve essere adeguato alla consistenza della mandria e al livello di automazione adottato in azienda.

(D.Lgs n.146/2001) – **A1.6:** .Per il controllo degli animali da parte dell'uomo in qualsiasi momento della giornata viene richiesto un adeguato sistema di illuminazione, fisso o mobile

A1.7) - (U.I): Per la movimentazione degli animali non devono essere impiegati barriere elettriche, pungoli elettrici o strumenti appuntiti.

® 2.1 (U.I): Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di mungitura, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati.

Buone pratiche:

L'allevamento deve essere organizzato e condotto in modo razionale ed efficiente, ponendo particolare attenzione alla suddivisione degli animali in gruppi, per categoria fisiologica o di accrescimento, e agli spostamenti di soggetti fra i diversi gruppi.

Il personale deve trattare gli animali con calma e tranquillità, mantenendo una routine di lavoro la più costante possibile ed evitando atteggiamenti aggressivi e violenti.

B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

Gli animali possono essere allevati in regime stallino (o misto).

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

®1.1 - (U.I) Per tutti gli ovini allevati in regime stallino (o misto) deve essere adottata la stabulazione libera con zona di riposo a lettiera di paglia.

®2.1, ®2.2, ® 4.1 (D.Lgs n.146/2001): - La libertà di movimento non deve essere limitata in modo tale da causare sofferenze o lesioni agli animali, ma se l'animale è continuamente legato deve disporre di uno spazio adeguato alle esigenze fisiologiche ed etologiche (tipo di posta e tipo di attacco). **®2.1 - (U.I):** La superficie minima di stabulazione per le diverse categorie di ovini è riportata in *Tabella 1*.

®3.1 (D.Lgs n.146/2001): Il collegamento fra le aree di stabulazione delle pecore da latte e la zona di mungitura deve essere il più semplice e lineare possibile; si devono evitare, in particolare, ostacoli quali piani inclinati scivolosi, attrezzature sporgenti e corridoi con curve troppo strette, (U.I) e devono essere previste specifiche aree di attesa, in entrata.

®4.1 (U.I) Le pecore al momento del parto devono essere separate dal resto del gregge in box individuali o collettivi..

(D.Lgs n.146/2001) – **B1.8.b):** In generale, i pavimenti delle zone di stabulazione devono essere facilmente pulibili, non devono essere scivolosi o cedevoli e non devono presentare asperità che possano danneggiare i piedi degli ovini. **B1.8.a), B1.8.c):** Le superfici interne delle pareti dei ricoveri e le attrezzature di contenimento degli ovini (divisori, cancelli) devono essere facilmente pulibili, ben conservate e prive di elementi pericolosi per gli animali

Buone pratiche:

Dopo il parto, nei box collettivi, nel caso in cui vengano ospitati anche gli agnelli, non è necessario prevedere la separazione con le madri.

Nella zona di alimentazione e nelle corsie di movimentazione sono da preferirsi i pavimenti pieni opportunamente rigati.

Nel caso di allevamento che utilizza o intende realizzare aree esterne di esercizio per gli animali, i parametri tecnici per il dimensionamento di tali aree (paddocks) sono riportati in *Tabella 6*.

C. Controllo ambientale

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

Nei locali di stabulazione vanno attentamente controllati i parametri microclimatici e ambientali (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria, polvere, concentrazione dei gas tossici), per mantenerli ai livelli considerati ottimali per la categoria ovina allevata, e comunque a livelli non dannosi per gli animali..

®1.1 (U.I): Allo scopo è possibile adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale¹¹. Essendo il controllo ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la capacità potenziale dell'ovile di garantire la massima ventilazione estiva¹²; i riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella *Tabella 2*. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno dell'ovile; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella *Tabella 3*.

¹¹ Nel comparto ovino da latte è generalmente impiegata la ventilazione naturale ed è a tale tecnica che si fa riferimento esclusivo per quanto attiene alla verifica della potenzialità ventilante dell'edificio.

¹² Per la specie ovina, nel nostro clima, la difesa dal caldo è argomento di ben maggiore rilevanza rispetto alla difesa dal freddo. Inoltre, mentre la verifica indiretta della capacità ventilante estiva di un ovile per effetto vento è attuabile senza particolari difficoltà, la cosa è decisamente più complessa per la verifica della ventilazione invernale per effetto camino, che richiederebbe anche rilievi strumentali aggiuntivi per la verifica della velocità dell'aria in ingresso.

®1.1, ® 2.1 (D.Lgs n. 146/2001): La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

(D.Lgs n.146/2001): All'interno dei ricoveri deve essere prevista un'adeguata illuminazione naturale e si deve garantire l'alternanza luce/buio nell'arco della giornata

Buone pratiche:

Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.

Un accorgimento costruttivo utile, al fine di migliorare la ventilazione all'interno dell'ovile, è la presenza di tetti con elevata pendenza di falda.

Per l'illuminazione naturale degli animali è consigliabile prevedere un rapporto illuminante¹³ almeno pari a 0,05. Gli ovili, inoltre, devono essere dotati, qualora la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali o fisiologiche degli animali, di adeguata illuminazione artificiale: per le aree di stabulazione si consiglia una potenza installata degli apparecchi illuminanti a fluorescenza di almeno 1,45 W/m².

D. Alimentazione e acqua di bevanda

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

Tutti gli animali devono ricevere un'alimentazione sana ed equilibrata, adeguata alla razza, all'età, allo sviluppo corporeo, allo stato fisiologico e al livello della produzione (D.Lgs n.146/2001); di fatto, la corretta alimentazione è condizione essenziale per la redditività dell'azienda prima ancora che per il benessere animale.

(D.Lgs. n. 146/2001): La somministrazione degli alimenti e dell'acqua deve avvenire in modo da non provocare lesioni o sofferenze ai soggetti allevati, anche a causa di un'eccessiva rivalità. **®1.1, ®2.1 Le attrezzature utilizzate per l'alimentazione e per l'abbeverata devono essere costruite e installate in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.. D2.3.1):** Le mangiatoie, in particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento. Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti.

®1.1 – (U.I): Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione degli ovini devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in calcestruzzo o laterizio. La rastrelliera della mangiatoia deve avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi. Le caratteristiche dimensionali minime della rastrelliera e il numero di posti da prevedere sono riportati nella *Tabella 4*.

(D.Lgs. n. 146/2001): L'acqua è elemento essenziale per il benessere e la salute degli animali; per questo essa deve essere fornita in modo continuativo mediante un impianto automatico di abbeverata correttamente progettato.. **®2.1 (U.I): Per gli ovini sono ammessi gli abbeveratoi collettivi, ma sono da preferirsi gli abbeveratoi a tazza con erogazione di acqua a richiesta, collocati possibilmente in zona di alimentazione e non sporgenti rispetto al transito degli animali. Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza dell'ovile o del singolo box; in *Tabella 5* sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per unità di abbeveratoio.**

® 2.2 (U.I): L'acqua somministrata agli animali deve essere potabile e di buona qualità. L'approvvigionamento dell'acqua deve essere da pozzo o di rete.

Buone pratiche:

¹³ Il rapporto illuminante si ottiene dividendo la superficie illuminante totale per la superficie coperta interna della stalla o del locale.

Le operazioni di pulizia delle mangiatoie devono essere il più possibile regolari, attuate di preferenza con mezzi meccanici dotati di spazzole. Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti ed è necessario un periodico controllo dell'impianto idrico, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite idriche.

E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

(D.Lgs n.146/2001) - **B1.8.a), B1.8.c)**: I materiali utilizzati per la costruzione dei ricoveri e le attrezzature impiegate nell'allevamento (divisori, cancelli, rastrelliere) non devono essere nocivi per gli animali, non devono provocare lesioni e devono essere mantenuti puliti e disinfettati

® 1.1 (D.Lgs n. 146/2001) Gli animali malati o feriti devono essere prontamente curati e, se necessario, isolati in appositi locali/recinti dotati preferibilmente di lettiera, anche se non separati dalle restanti aree di stabulazione.

® 1.2 (D.Lgs n. 146/2001) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. (U.I): Al fine di prevenire la diffusione di patologie alla mammella (mastite), è sufficiente provvedere al controllo e alla manutenzione dell'impianto di mungitura almeno una volta l'anno.

(D.Lgs n.146/2001): La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tale operazione sia effettuata prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato.

Buone pratiche:

La gestione e la manutenzione dei locali d'allevamento deve permettere di mantenere un buon livello di pulizia degli animali, in particolare per quanto riguarda le pecore in lattazione; una particolare cura deve essere riservata all'igiene dei locali e delle attrezzature e all'asportazione dei reflui, al fine di limitare la diffusione di microrganismi infettivi, mosche, roditori e odori molesti.

È consigliabile rinnovare completamente la lettiera 3 volte all'anno, avendo cura di mantenere la stessa lettiera morbida e pulita mediante l'aggiunta di paglia almeno una volta alla settimana.

Quando si introducono nuovi soggetti in allevamento è buona norma osservare un periodo di stabulazione in quarantena.

Aree di valutazione e di miglioramento

(relativamente a ciascuna macroarea)

Area di valutazione	Area del miglioramento
<i>Macroarea A) Management aziendale e personale</i>	
1) Personale di stalla	1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte , acquisizione e trasferimento <i>know-how</i>
2) Management aziendale	2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi
<i>Macroarea B) Sistemi di allevamento e di stabulazione</i>	
1) Sistema di allevamento	1.1) Passaggio dall'allevamento confinato (regime stallino) all'allevamento all'aperto o misto (allevamento al pascolo nel periodo primaverile-estivo, allevamento in stalla per il rimanente periodo). Si precisa che in tali casi, ed in relazione ai diversi periodi dell'anno indicati per lo sfruttamento delle superfici a pascolo, gli animali devono essere mantenuti all'aperto, fatto salvo particolari condizioni pedoclimatiche che ne limitano l'accesso. Se il miglioramento avviene attraverso la realizzazione di paddock aventi superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella <i>Tabella 6</i> , si applica direttamente l'impegno previsto al punto 2.2
2) Superfici di stabulazione e parametri dimensionali	2.1) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella <i>Tabella 1</i> . 2.2) Predisposizione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta, con superfici unitarie maggiori di quelle indicate <i>nella Tabella 6</i> ; inoltre, nei paddock devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati Sud e Ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici.

3) Zona mungitura	3.1) Predisposizione, nella zona di mungitura, di aree di attesa in entrata e in uscita, con dimensioni adeguate alla numerosità dei gruppi di pecore dell'allevamento; il parametro di riferimento è pari ad almeno 0,28 m ² per ogni pecora del gruppo.
4) Zona parto	4.1) Predisposizione di una specifica area per il parto delle pecore, attrezzata con un numero di box individuali o collettivi con capienza totale almeno pari al 5% delle pecore allevate. I box devono prevedere la lettiera e devono avere superficie minima di 2 m ² /pecora. Nel caso in cui le pecore e gli agnelli siano ospitati in un box collettivo, deve essere prevista un'area accessibile ai soli agnelli.
<i>Macroarea C) Controllo ambientale</i>	
1) Ventilazione	1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla pari o superiori all'85% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella <i>Tabella 3</i> + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione.
2) Raffrescamento	2.1) Realizzazione di isolamento termico della copertura della stalla o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo nell'ambiente d'allevamento + predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo della stalla rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).
<i>Macroarea D) Alimentazione e acqua di bevanda</i>	
1) Strutture per l'alimentazione	1.1) Rifacimento di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali piastrelle di ceramica o granito, acciaio inox, vernici epossidiche o calcestruzzi resinosi + adeguamento del fronte mangiatoia al numero e tipo di capi allevati, con superamento di almeno il 5% dei parametri minimi indicati in <i>Tabella 4</i> .

2) Impianto di abbeverata	<p>2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata, con sostituzione di abbeveratoi collettivi con abbeveratoi a tazza in numero tale da scendere al disotto di almeno il 10% dei parametri massimi riportati in <i>Tabella 5</i>, oppure aumento del numero di abbeveratoi per scendere al disotto dei parametri massimi riportati in <i>Tabella 5</i> + predisposizione di almeno 2 abbeveratoi per gruppo (per gruppo è da intendersi l'insieme dei soggetti allevati nel medesimo box o nel medesimo recinto).</p> <p>2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità. + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda (riduzione della concentrazione di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di rete)</p>
<i>Macroarea E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali</i>	
1) Aspetti igienico-sanitari	<p>1.1) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte (pecore allattanti negli ovini da carne), in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivo o con box individuali su lettiera. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero (medio) di animali allevati. In questa zona deve essere possibile l'eventuale mungitura delle pecore. Inoltre, gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita.</p> <p>1.2) Adozione di un piano per il controllo delle mastiti + piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata.</p>

Tabella 1 – Superfici di stabulazione minime per ovini da latte in regime stallino

Categoria ovina e tipo di stabulazione	Superficie (m ² /capo)
Agnello pre-svezzamento	0,3
Agnello post-svezzamento	0,6
Agnella da rimonta	0,8
Pecora	1,0
Pecora + agnello	1,3

Ariete	2,5
--------	-----

Tabella 2 – Parametri tecnici per il calcolo della portata di ventilazione massima estiva indicativa per ovini da latte

Categoria ovina	Numero <i>hpu</i> ⁽¹⁾ equivalenti a 1 capo
Agnello di 20 kg	0,062
Agnello di 40 kg	0,105
Pecora di 60 kg	0,115
Pecora di 80 kg o ariete	0,145
Calcolare il numero totale di <i>hpu</i> partendo dal numero di capi delle diverse categorie presenti nell’ovile. La portata di ventilazione estiva di riferimento è fissata in 800 m ³ /h per <i>hpu</i> . La portata di ventilazione estiva teorica totale, quindi, si ottiene nel seguente modo: $V_{tot} = N \cdot hpu \times 800$	

(1) *hpu* = heat producing unit. Un *hpu* è l’insieme di animali che produce 1.000 W di calore totale alla temperatura dell’aria di 20°C.

Tabella 3 – Superficie teorica di entrata dell’aria (*Se*) dell’ovile che garantisce la portata di ventilazione estiva per effetto vento di 1.000 m³/h, per zona di ventosità estiva

Zona geografica	Ventosità di calcolo (m/s)	<i>Se</i> ⁽¹⁾ (m ²)
Collina e montagna	0,8	0,348
Pianura	0,6	0,464

⁽¹⁾ La superficie di entrata dell’aria deve essere prevista su entrambi i lati lunghi del ricovero, perché la superficie di entrata deve essere uguale alla superficie di uscita; a seconda della direzione del vento, uno dei due lati sarà quello di entrata e l’altro quello di uscita.

Tabella 4 – Parametri tecnici minimi per il dimensionamento della rastrelliera della mangiatoia per ovini

Parametro	Misura
<i>Fronte unitario della rastrelliera:</i>	
- agnello pre-svezzamento	0,15 m/capo
- agnello post-svezzamento	0,25 m/capo
- agnella da rimonta	0,30 m/capo
- pecora	0,35 m/capo
- ariete	0,45 m/capo

Tabella 5 – Parametri tecnici massimi per il dimensionamento dei punti di abbeverata per ovini allevati in gruppo

Parametro	Misura
<i>Numero capi per 1 abbeveratoio singolo:</i>	
- agnelli	30
- pecore	25
<i>Numero capi per 1 m di fronte di abbeveratoio collettivo:</i>	
- pecore	50

Tabella 6 – Parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddock)

Parametro	Misura
<i>Paddock pavimentato:</i>	
- agnello	$\geq 0,5 \text{ m}^2/\text{capo}$
- pecora	$\geq 1,0 \text{ m}^2/\text{capo}$
<i>Paddock misto (pavimento + terra battuta):</i>	
- agnello	$\geq 1,0 \text{ m}^2/\text{capo}$
- pecora	$\geq 2,0 \text{ m}^2/\text{capo}$
<i>Paddock in terra battuta:</i>	
- agnello	$\geq 1,5 \text{ m}^2/\text{capo}$
- pecora	$\geq 3,0 \text{ m}^2/\text{capo}$

Ovino da carne

Buone Pratiche Zootecniche

- 1) **Rispetto delle norme minime vigenti in materia** (D. Lgs n. 146 del 21/03/2001 relativo alla protezione degli animali, Circolare del Ministero della Salute del 5/11/2001, n.10.);

Le BPZ sono state suddivise in 5 macro-aree, ognuna delle quali riguarda una delle tematiche più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti.

A. Management aziendale e personale

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

(D.Lgs n.146/2001): È dovere degli allevatori adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali, evitando loro lesioni e sofferenze inutili.

®1.1 (D.Lgs n.146/2001): Il personale addetto alla cura e alla sorveglianza degli animali deve avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali (addestramento). (U.I): A tale scopo è richiesta:

- a) **la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: almeno un corso già frequentato al momento della presentazione della domanda;**
- b) **la partecipazione ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno.**

La partecipazione ai suddetti corsi dovrà essere dimostrata attraverso il rilascio di uno specifico attestato.

(D.Lgs n.146/2001): Il numero di addetti all'allevamento deve essere adeguato alla consistenza della mandria e al livello di automazione adottato in azienda.

(D.Lgs n.146/2001) – **A1.6):** Per il controllo degli animali da parte dell'uomo in qualsiasi momento della giornata viene richiesto un adeguato sistema di illuminazione, fisso o mobile.

A1.7) – (U.I): Per la movimentazione degli animali non devono essere impiegati barriere elettriche, pungoli elettrici o strumenti appuntiti.

®2.1 (U.I): Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati.

Buone pratiche:

Il personale deve trattare gli animali con calma e tranquillità, mantenendo una routine di lavoro la più costante possibile ed evitando atteggiamenti aggressivi e violenti.

L'allevamento deve essere organizzato e condotto in modo razionale ed efficiente, ponendo particolare attenzione alla suddivisione degli animali in gruppi, per categoria fisiologica o di accrescimento, e agli spostamenti di soggetti fra i diversi gruppi.

B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

Gli animali dalla nascita allo svezzamento restano con le madri al pascolo o in ovile. Successivamente allo svezzamento e sino alla macellazione, i soggetti possono essere allevati al pascolo o in regime stallino (o misto).

®1.1 (U.I): Per tutti gli ovini allevati in regime stallino (o misto) deve essere adottata la stabulazione libera con zona di riposo a lettiera di paglia.

®2.1, ®2.2, ® 2.3 (D.Lgs n. 146/2001) La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni, ma se l'animale è continuamente legato deve disporre di uno spazio adeguato alle esigenze fisiologiche ed etologiche (tipo di posta e tipo di attacco).

®2.1 (U.I): La superficie minima di stabulazione per le diverse categorie di ovini è riportata in *Tabella 1*.

(D.Lgs n. 146/2001): In generale, i pavimenti delle zone di stabulazione devono essere facilmente pulibili, non devono essere scivolosi o cedevoli e non devono presentare asperità che possano danneggiare i piedi degli ovini. Le superfici interne delle pareti dei ricoveri e le attrezzature di contenimento degli ovini (divisori, cancelli) devono essere facilmente pulibili, ben conservate e prive di elementi pericolosi per gli animali.

Buone pratiche:

In linea generale, non è prevista la separazione tra le madri ed i soggetti in accrescimento ed ingrasso.

Nella zona di alimentazione e nelle corsie di movimentazione sono da preferirsi i pavimenti pieni opportunamente rigati.

Nel caso di allevamento che utilizza o intende realizzare aree esterne di esercizio per gli animali, i parametri tecnici per il dimensionamento di tali aree (paddocks) sono riportati in *Tabella 6*.

C. Controllo ambientale

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

Nei locali di stabulazione vanno attentamente controllati i parametri microclimatici e ambientali (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria, polvere, concentrazione dei gas tossici), per mantenerli ai livelli considerati ottimali per la categoria ovina allevata, e comunque a livelli non dannosi per gli animali.

®1.1 (U.I): Allo scopo è possibile adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale¹⁴. Essendo il controllo ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la capacità potenziale dell'ovile di garantire la massima ventilazione estiva¹⁵; i riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella *Tabella 2*. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno dell'ovile; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella *Tabella 3*.

®1.1, ® 2.1 (D.Lgs n. 146/2001) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

(D.Lgs n. 146/2001): All'interno dei ricoveri deve essere prevista un'adeguata illuminazione naturale e si deve garantire l'alternanza luce/buio nell'arco della giornata.

Buone pratiche:

Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.

¹⁴ Nel comparto ovino da latte è generalmente impiegata la ventilazione naturale ed è a tale tecnica che si fa riferimento esclusivo per quanto attiene alla verifica della potenzialità ventilante dell'edificio.

¹⁵ Per la specie ovina, nel nostro clima, la difesa dal caldo è argomento di ben maggiore rilevanza rispetto alla difesa dal freddo. Inoltre, mentre la verifica indiretta della capacità ventilante estiva di un ovile per effetto vento è attuabile senza particolari difficoltà, la cosa è decisamente più complessa per la verifica della ventilazione invernale per effetto camino, che richiederebbe anche rilievi strumentali aggiuntivi per la verifica della velocità dell'aria in ingresso.

Per l'illuminazione naturale degli animali è consigliabile prevedere un rapporto illuminante¹⁶ almeno pari a 0,05. Gli ovili, inoltre, devono essere dotati, qualora la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali o fisiologiche degli animali, di adeguata illuminazione artificiale: per le aree di stabulazione si consiglia una potenza installata degli apparecchi illuminanti a fluorescenza di almeno 1,45 W/m².

Un accorgimento costruttivo utile, al fine di migliorare la ventilazione all'interno dell'ovile, è la presenza di tetti con elevata pendenza di falda.

D. Alimentazione e acqua di bevanda

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

Tutti gli animali devono ricevere un'alimentazione sana ed equilibrata, adeguata alla razza, all'età, allo sviluppo corporeo, allo stato fisiologico e al livello della produzione (D.Lgs n. 146/2001); di fatto, la corretta alimentazione è condizione essenziale per la redditività dell'azienda prima ancora che per il benessere animale.

(D.Lgs. n. 146/2001): La somministrazione degli alimenti e dell'acqua deve avvenire in modo da non provocare lesioni o sofferenze ai soggetti allevati, anche a causa di un'eccessiva rivalità. **®1.1, ®2.1 Le attrezzature utilizzate per l'alimentazione e per l'abbeverata devono essere costruite e installate in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali. D2.3.1):** Le mangiatoie, in particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento. Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti.

®1.1 – (U.I): Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione degli ovini devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in calcestruzzo o laterizio. La rastrelliera della mangiatoia deve avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi. Le caratteristiche dimensionali minime della rastrelliera e il numero di posti da prevedere sono riportati nella *Tabella 4*.

(D.Lgs. n. 146/2001): L'acqua è elemento essenziale per il benessere e la salute degli animali; per questo essa deve essere fornita in modo continuativo mediante un impianto automatico di abbeverata correttamente progettato. **®2.1 (U.I):** Per gli ovini sono ammessi gli abbeveratoi collettivi, ma sono da preferirsi gli abbeveratoi a tazza con erogazione di acqua a richiesta, collocati possibilmente in zona di alimentazione e non sporgenti rispetto al transito degli animali. Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza dell'ovile o del singolo box; in *Tabella 5* sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per unità di abbeveratoio.

® 2.2 – (U.I): L'acqua somministrata agli animali deve essere potabile e di buona qualità. L'approvvigionamento dell'acqua deve essere da pozzo o di rete.

Buone pratiche:

Le operazioni di pulizia delle mangiatoie e degli abbeveratoi devono essere quanto più possibile regolari.

E' necessario un periodico controllo dell'impianto idrico, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite idriche.

E. Igiene, sanità e aspetti comportamentali

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

(D.Lgs n. 146/2001): I materiali utilizzati per la costruzione dei ricoveri e le attrezzature impiegate nell'allevamento (divisori, cancelli, rastrelliere) non devono essere nocivi per gli animali, non devono provocare lesioni e devono essere mantenuti puliti e disinfettati.

¹⁶ Il rapporto illuminante si ottiene dividendo la superficie illuminante totale per la superficie coperta interna della stalla o del locale.

® 1.1 (D.Lgs n. 146/2001) Gli animali malati o feriti devono essere prontamente curati e, se necessario, isolati in appositi locali/recinti dotati preferibilmente di lettiera, anche se non separati dalle restanti aree di stabulazione.

® 1.2 (D.Lgs n. 146/2001) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno.

(d.Lgs. n. 146/2001): La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tale operazione sia effettuata prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato.

Buone pratiche:

La gestione e la manutenzione dei locali d'allevamento deve permettere di mantenere un buon livello di pulizia degli animali; una particolare cura deve essere riservata all'igiene dei locali e delle attrezzature e all'asportazione dei reflui, al fine di limitare la diffusione di microrganismi infettivi, mosche, roditori e odori molesti.

È consigliabile rinnovare completamente la lettiera 3 volte all'anno, avendo cura di mantenere la stessa lettiera morbida e pulita mediante l'aggiunta di paglia almeno una volta alla settimana.

Quando si introducono nuovi soggetti in allevamento è buona norma osservare un periodo di stabulazione in quarantena.

Aree di valutazione e di miglioramento

(relativamente a ciascuna macroarea)

Area di valutazione	Area del miglioramento
<i>Macroarea A) Management aziendale e personale</i>	
1) Personale di stalla	1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte , acquisizione e trasferimento <i>know-how</i>
2) Management aziendale	2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi
<i>Macroarea B) Sistemi di allevamento e di stabulazione</i>	
1) Sistema di allevamento	1.1) Passaggio dall'allevamento confinato (regime stallino) all'allevamento all'aperto o misto (allevamento al pascolo nel periodo primaverile-estivo, allevamento in stalla per il rimanente periodo). Si precisa che in tali casi, ed in relazione ai diversi periodi dell'anno indicati per lo sfruttamento delle superfici a pascolo, gli animali devono essere mantenuti all'aperto, fatto salvo particolari condizioni pedoclimatiche che ne limitano l'accesso. Se il miglioramento avviene attraverso la realizzazione di paddock aventi superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella <i>Tabella 6</i> , si applica direttamente l'impegno previsto al punto 2.2
2) Superfici di stabulazione e parametri dimensionali	<p>2.1) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella <i>Tabella 1</i>.</p> <p>2.2) Predisposizione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta, con superfici unitarie maggiori di quelle indicate nella <i>Tabella 6</i>; inoltre, nei paddock devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati Sud e Ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici.</p> <p>2.3) In ovile è necessario prevedere aree specifiche destinate alla stabulazione libera per l'alimentazione e l'allevamento degli agnelli in accrescimento ed ingrasso. Queste aree devono essere dotate di attrezzature ed elementi atti a consentire il passaggio e l'alimentazione degli agnelli e non delle madri.</p>

<i>Macroarea C) Controllo ambientale</i>	
1) Ventilazione	1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla pari o superiori all'85% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella <i>Tabella 3</i> + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione.
2) Raffrescamento	2.1) Realizzazione di isolamento termico della copertura della stalla o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo nell'ambiente d'allevamento + predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo della stalla rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).
<i>Macroarea D) Alimentazione e acqua di bevanda</i>	
1) Strutture per l'alimentazione	1.1) Rifacimento di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali piastrelle di ceramica o granito, acciaio inox, vernici epossidiche o calcestruzzi resinosi + adeguamento del fronte mangiatoia al numero e tipo di capi allevati, con superamento di almeno il 5% dei parametri minimi indicati in <i>Tabella 4</i> .
2) Impianto di abbeverata	2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata, con sostituzione di abbeveratoi collettivi con abbeveratoi a tazza in numero tale da scendere al disotto di almeno il 10% dei parametri massimi riportati in <i>Tabella 5</i> , oppure aumento del numero di abbeveratoi per scendere al disotto dei parametri massimi riportati in <i>Tabella 5</i> + predisposizione di almeno 2 abbeveratoi per gruppo (per gruppo è da intendersi l'insieme dei soggetti allevati nel medesimo box o nel medesimo recinto). 2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità. + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda (riduzione della concentrazione di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di

	rete)
<i>Macroarea E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali</i>	
1) Aspetti igienico-sanitari	<p>1.1) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte (pecore allattanti negli ovini da carne), in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivo o con box individuali su lettiera. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero (medio) di animali allevati. In questa zona deve essere possibile l'eventuale mungitura delle pecore. Inoltre, gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita.</p> <p>1.2) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e dell'assistenza veterinaria programmata.</p>

Tabella 1 – Superfici di stabulazione minime per ovini da carne in regime stallino

Categoria ovina e tipo di stabulazione	Superficie (m ² /capo)
Agnello pre-svezzamento	0,3
Agnello post-svezzamento	0,6
Agnella da rimonta	0,8
Pecora	1,0
Pecora + agnello	1,3
Ariete	2,5

Tabella 2 – Parametri tecnici per il calcolo della portata di ventilazione massima estiva indicativa per ovini da carne

Categoria ovina	Numero <i>hpu</i> ⁽¹⁾ equivalenti a 1 capo
Agnello di 20 kg	0,062
Agnello di 40 kg	0,105
Pecora di 60 kg	0,115
Pecora di 80 kg o ariete	0,145

Calcolare il numero totale di *hpu* partendo dal numero di capi delle diverse categorie presenti nell'ovile.
La portata di ventilazione estiva di riferimento è fissata in 800 m³/h per *hpu*.
La portata di ventilazione estiva teorica totale, quindi, si ottiene nel seguente modo:
 $V_{tot} = N \cdot hpu \times 800$

(1) *hpu* = heat producing unit. Un *hpu* è l'insieme di animali che produce 1.000 W di calore totale alla temperatura dell'aria di 20°C.

Tabella 3 – Superficie teorica di entrata dell’aria (Se) dell’ovile che garantisce la portata di ventilazione estiva per effetto vento di 1.000 m3/h, per zona di ventosità estiva

Zona geografica	Ventosità di calcolo (m/s)	Se ⁽¹⁾ (m ²)
Collina e montagna	0,8	0,348
Pianura	0,6	0,464

(1) La superficie di entrata dell’aria deve essere prevista su entrambi i lati lunghi del ricovero, perché la superficie di entrata deve essere uguale alla superficie di uscita; a seconda della direzione del vento, uno dei due lati sarà quello di entrata e l’altro quello di uscita.

Tabella 4 – Parametri tecnici minimi per il dimensionamento della rastrelliera della mangiatoia per ovini

Parametro	Misura
<i>Fronte unitario della rastrelliera:</i>	
- agnello pre-svezzamento	0,15 m/capo
- agnello post-svezzamento	0,25 m/capo
- agnella da rimonta	0,30 m/capo
- pecora	0,35 m/capo
- ariete	0,45 m/capo

Tabella 5 – Parametri tecnici massimi per il dimensionamento dei punti di abbeverata per ovini allevati in gruppo

Parametro	Misura
<i>Numero capi per 1 abbeveratoio singolo:</i>	
- agnelli	30
- pecore	25
<i>Numero capi per 1 m di fronte di abbeveratoio collettivo:</i>	
- pecore	50

Tabella 6 – Parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddock)

Parametro	Misura
<i>Paddock pavimentato:</i>	
- agnello	≥ 0,5 m ² /capo
- pecora	≥ 1,0 m ² /capo
<i>Paddock misto (pavimento + terra battuta):</i>	
- agnello	≥ 1,0 m ² /capo
- pecora	≥ 2,0 m ² /capo
<i>Paddock in terra battuta:</i>	
- agnello	≥ 1,5 m ² /capo
- pecora	≥ 3,0 m ² /capo

Analisi dei costi medi di produzione.

Nel seguente prospetto sono indicati i maggiori oneri e le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi impegni rispetto alle BPZ nell'allevamento dell’ovino da latte o da carne.

La base dati è unica per entrambi i sottosectori produttivi, e fa riferimento all'analisi del costo medio di produzione dell’azienda ovina in Emilia-Romagna nell'anno 2004 (fonte: rete di contabilità agraria regionale R.I.C.A.) ottenuta utilizzando i dati tecnici ed economici rilevati presso un campione rappresentativo di aziende ovine.

In tutti i casi esaminati, ai fini del calcolo, si prevede che l'incremento degli oneri, relativamente a ciascun capo per anno, siano pari a:

- + 5% per le spese di alimentazione;
- + 15% per il costo del lavoro;
- + 10% per le spese energetiche;
- + 100% per le spese di acquisizione e trasferimento *know-how* (considerati 100 Euro/azienda);

mentre la riduzione delle spese veterinarie e sanitarie è pari al 15%

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un'azienda ovina che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all'interno di ogni macroarea di miglioramento, a partire da una situazione di normale Buona Pratica Zootecnica.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi medi espliciti degli allevamenti campione (12 allevamenti), la cui consistenza media risulta essere pari a circa 250 capi.

Spese specifiche (media)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/capo/ anno)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/capo/anno)	Differenziale maggiori oneri (Euro/capo/anno)
Mangimi e foraggi acquistati (extra-aziendali)	36,32	38,13	1,81 (+ 5%)
Costi variabili per foraggi aziendali	35,35	37,11	1,76 (+5%)
Lavoro	52,31	60,15	7,84 (+ 15%)
Spese energetiche (carburanti, lubrificanti, elettricità), acqua	6,74	7,41	0,67 (+10%)
Veterinario	2,91	2,48	0,43 (-15%)
<i>Know-how</i>	0	0,4	0,4 (+ 100%)
Totale spese	133,63	145,68	12,05

Ovini = 0,15 UBA (Allegato V del Reg. (CE) n. 1974/06)

80,33 Euro/UBA livello massimo del sostegno

Entità del sostegno.

Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al “peso” attribuito alle diverse macroaree di miglioramento, definendo così un **premio base** per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
4,01 Euro/UBA (di cui 2,00 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	24,10 Euro/UBA	20,08 Euro/UBA	12,06 Euro/UBA	20,08 Euro/UBA

Priorità specifiche. Aziende iscritte ai rispettivi LLGG e Registri anagrafici di razza.

- 1) Passaggio dall'allevamento confinato all'allevamento all'aperto o misto;
- 2) Adozione di un piano per il controllo delle mastiti + piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata;
- 3) Realizzazione o miglioramento isolamento termico del ricovero + ombreggiamento
- 4) Predisposizione specifica area per il parto delle pecore (latte);
- 5) Predisposizione aree specifiche per la stabulazione libera degli agnelli (carne)

In ogni caso, le aziende iscritte ai rispettivi LLGG e Registri anagrafici di razza hanno titolo prioritario per l'accesso ai sostegni rispetto alle aziende non iscritte.

Sezione 3: Suini

In riferimento al tipo di allevamento, si precisa che la misura in questione è rivolta esclusivamente ai soggetti mantenuti in regime stallino o misto (confinato), in particolare all'allevamento a ciclo chiuso (riproduzione ed ingrasso)

Buone Pratiche Zootecniche

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

- 1) **Rispetto delle norme minime vigenti in materia** (D. Lgs n. 146 del 21/03/2001 relativo alla protezione degli animali, Circolare del Ministero della Salute del 5/11/2001, n.10, Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, D. Lgs n. 53 del 20/02/2004 concernente attuazione della Direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, Circolare RER n. 20 del 2 dicembre 2004, prot. n° ASS/DIR/04/42411, Circolare del Ministero della Salute del 2 marzo 2005, prot n°DGVA/10/7818)

Tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturare devono adeguarsi ai requisiti minimi per la protezione dei suini a decorrere dal 15 marzo 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tali prescrizioni si applicano a tutte le aziende.

Le BPZ sono state suddivise in 5 macro-aree, ognuna delle quali riguarda una delle tematiche più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti.

A. Management aziendale e personale

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

(D.Lgs n. 146/2001): È dovere degli allevatori adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali, evitando loro lesioni e sofferenze inutili.

®1.1. (D.Lgs n. 146/2001): Il personale addetto alla cura e alla sorveglianza degli animali deve avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali (addestramento). (D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004): . Gli addetti, in particolare, devono essere istruiti sulle disposizioni pratiche indicate nella normativa sul benessere dei suini. (U.I) A tale scopo è richiesta:

- a) **la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: almeno un corso già frequentato al momento della presentazione della domanda;**
- b) **la partecipazione ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno.**

La partecipazione ai suddetti corsi dovrà essere dimostrata attraverso il rilascio di uno specifico attestato.

(D.Lgs n. 146/2001): Il numero di addetti all'allevamento deve essere adeguato alla consistenza della mandria e al livello di automazione adottato in azienda.

(D.Lgs n. 146/2001) – **A1.10):** Per il controllo degli animali da parte dell'uomo in qualsiasi momento della giornata viene richiesto un adeguato sistema di illuminazione, fisso o mobile.

A1.11) – (U.I): Per la movimentazione degli animali non devono essere impiegati barriere elettriche, pungoli elettrici o strumenti appuntiti.

®2.1 – (U.I): Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati.

Buone pratiche:

L'allevamento deve essere organizzato e condotto in modo razionale ed efficiente, ponendo particolare attenzione alla suddivisione degli animali in gruppi, per categoria fisiologica o di accrescimento, e agli spostamenti di soggetti fra i diversi gruppi.

Il personale deve trattare gli animali con calma e tranquillità, mantenendo una routine di lavoro la più costante possibile ed evitando atteggiamenti aggressivi e violenti.

B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

® 1.1 (D.Lgs n. 146/2001). Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato del D.Lgs n. 146/2001. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

(D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004): Gli animali devono avere a disposizione una zona di riposo confortevole e pulita. Nel caso del box collettivo, la superficie della zona di riposo deve permettere a tutti i soggetti del gruppo di stare distesi contemporaneamente; nel caso della stabulazione individuale, l'animale deve potersi sdraiare e alzare con movimenti naturali.

®2.1 (D.Lgs n. 146/2001): La libertà di movimento non dovrebbe essere limitata in modo tale da causare sofferenze o lesioni agli animali. (D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004): È vietato l'utilizzo di sistemi ad attacco (collare o cinto retroscapolare) per scrofe e scrofette. La superficie minima di stabulazione (superficie libera a disposizione del singolo soggetto) per le diverse categorie di suini è riportata in *Tabella 1*.

®3.1 Negli allevamenti con almeno 10 scrofe, le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso fra 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. Negli allevamenti con meno di 10 scrofe, scrofe e scrofette possono essere allevate in box individuale, purché possano girarsi facilmente nel box stesso.

(D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004): Il box individuale per il verro deve permettere all'animale di girarsi agevolmente e di avere contatti uditivi, olfattivi e visivi con altri suini.

(D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004) - **B2.10), B2.11)**: Il box in cui sono allevate scrofe e/o scrofette in gruppo deve avere il lato minore lungo almeno 2,8 m; tale valore può scendere a 2,4 m se il numero di animali del gruppo è minore di 6.

® 3.2 (D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004). Nel box maternità la zona posteriore alla scrofa deve essere libera per permettere il parto naturale e l'eventuale assistenza.

(D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004) - **A1.5)**: I lattonzoli non devono essere svezzati prima dei 28 giorni di vita, salvo che ciò sia dannoso per loro o per la madre. Tuttavia è ammesso lo svezzamento al 21° giorno di vita se i lattonzoli vengono trasferiti in strutture specializzate, separate dagli impianti in cui si trovano le scrofe, ove sia possibile attuare il vuoto sanitario.

(D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004): Le commistioni di suini devono essere ridotte al minimo e qualora si debbano mescolare animali che non si conoscono, bisogna farlo il prima possibile, preferibilmente prima o entro una settimana dallo svezzamento.

®4.1 (D.Lgs n. 146/2001): La libertà di movimento non dovrebbe essere limitata in modo tale da causare sofferenze o lesioni agli animali. (D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004): In generale, i pavimenti delle zone di stabulazione devono essere facilmente pulibili, non devono essere scivolosi o cedevoli e non devono presentare asperità che possano danneggiare i piedi dei suini. Nel caso dei pavimenti fessurati di calcestruzzo armato si devono rispettare le dimensioni illustrate in *Tabella 2*.

(D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004) – **B2.5):** Per le scrofette dopo la fecondazione e per le scrofe gravide è vietato l'utilizzo di pavimentazioni totalmente fessurate: la superficie a pavimento pieno deve essere pari almeno a 0,95 m²/capo per le scrofette e a 1,3 m²/capo per le scrofe; tale superficie può essere occupata per non oltre il 15% da aperture di scarico (pozzetti, fessure, cunette, ecc.).

(D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004): I suini devono avere accesso a materiale manipolabile con funzione ludica (paglia, fieno, segatura, ecc.), salvo il caso in cui detto materiale possa compromettere la loro salute e il loro benessere, ad esempio ostruendo i pavimenti fessurati e gli scarichi e non permettendo l'adeguato allontanamento delle deiezioni.

(D.Lgs n. 146/2001, D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004): Le superfici interne delle pareti dei ricoveri e le attrezzature di contenimento dei suini (divisori, cancelli) devono essere facilmente pulibili, ben conservate e prive di elementi pericolosi per gli animali.

C. Controllo ambientale

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

Nei locali di stabulazione vanno attentamente controllati i parametri microclimatici e ambientali (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria, polvere, concentrazione dei gas tossici), per mantenerli ai livelli considerati ottimali per la categoria suina allevata, e comunque a livelli non dannosi per gli animali.

®1.1 (U.I): Allo scopo è possibile adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale. Essendo il controllo ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la capacità potenziale della porcilaia di garantire la massima ventilazione estiva¹⁷; i riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella *Tabella 3*. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno del ricovero; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella *Tabella 4*.

(U.I): - **C2.4) –:** In presenza di ventilazione artificiale si devono prevedere sistemi di emergenza in grado di ventilare temporaneamente la stalla in caso di guasto all'impianto di ventilazione o di interruzione della fornitura di energia elettrica. **C2.5):** Tali eventi debbono comunque essere segnalati con un opportuno sistema d'allarme controllato regolarmente.

®1.1, ® 2.1, ® 2.2 (D.Lgs n. 146/2001) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

(D.Lgs n. 146/2001, D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004): All'interno dei ricoveri deve essere prevista un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale (illuminamento di almeno 40 lux) e si deve garantire l'alternanza luce/buio nell'arco della giornata, con almeno 8 h/d di luce. Nei locali dove si allevano i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari o superiore a 85 dBA, così come i rumori costanti o improvvisi.

¹⁷ Per la specie suina, nel nostro clima, la difesa dal caldo è argomento di ben maggiore rilevanza rispetto alla difesa dal freddo, anche perché nei settori dove vengono allevati i soggetti più giovani (lattonzoli e suinetti) si adotta in genere il riscaldamento artificiale di soccorso. Inoltre, mentre la verifica indiretta della capacità ventilante estiva di una porcilaia per effetto vento è attuabile senza particolari difficoltà, la cosa è decisamente più complessa per la verifica della ventilazione invernale per effetto camino, che richiederebbe anche rilievi strumentali aggiuntivi per la verifica della velocità dell'aria in ingresso.

Buone pratiche:

Al fine di limitare lo stress termico gli animali devono essere protetti dall'eccessivo riscaldamento dei ricoveri nel periodo estivo. Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.

Un accorgimento costruttivo utile, al fine di migliorare la ventilazione all'interno della porcilaia, è la presenza di tetti con elevata pendenza di falda.

Per la luce naturale si consiglia di prevedere un rapporto illuminante¹⁸ almeno pari a 0,05, mentre per la luce artificiale nelle aree di stabulazione si consiglia una potenza installata degli apparecchi illuminanti a fluorescenza di almeno 1,45 W/m².

D. Alimentazione e acqua di bevanda

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

Tutti gli animali devono ricevere un'alimentazione sana ed equilibrata, adeguata alla razza, all'età, allo sviluppo corporeo, allo stato fisiologico e al livello della produzione (D.Lgs n. 146/2001); i suini devono essere alimentati almeno una volta al giorno. Di fatto, la corretta alimentazione è condizione essenziale per la redditività dell'azienda prima ancora che per il benessere animale.

(D.Lgs. n. 146/2001): La somministrazione degli alimenti e dell'acqua deve avvenire in modo da non provocare lesioni o sofferenze ai soggetti allevati, anche a causa di un'eccessiva rivalità. **®1.1, ®2.1 Le attrezzature utilizzate per l'alimentazione e per l'abbeverata devono essere costruite e installate in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.** Le mangiatoie, in particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento. Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti.

(D. Lgs n. 146/2001): Le mangiatoie, in particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento.

(D. Lgs. n. 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004): Per scrofe e scrofette in gruppo, in particolare, si deve adottare un sistema di alimentazione che garantisca a ciascun animale il consumo della quantità di mangime stabilita dal piano di razionamento e che limiti le aggressioni da parte dei soggetti dominanti o più voraci.

®1.1 (U.I): Le attrezzature e le aree destinate all'alimentazione devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in acciaio zincato, acciaio verniciato, calcestruzzo o laterizio I truogoli e le mangiatoie devono avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi e al tipo di alimentazione adottato. Le principali caratteristiche dimensionali minime di questi elementi sono riportate nella *Tabella 5*.

(D. Lgs. n. 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004) - L'acqua è elemento essenziale per il benessere e la salute degli animali; **D2.7):** per questo essa deve essere fornita in modo continuativo mediante un impianto automatico di abbeverata correttamente progettato. Per i suini, in particolare, l'acqua fresca e pulita deve essere disponibile in permanenza a partire dalla seconda settimana di età.

®2.1 (U.I): Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza del singolo box e al tipo di alimentazione adottato; in *Tabella 6* sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per unità di abbeveratoio.

® 2.2 (U.I): L'acqua somministrata agli animali deve essere potabile e di buona qualità. L'approvvigionamento dell'acqua deve essere da pozzo o di rete.

¹⁸ Il rapporto illuminante si ottiene dividendo la superficie illuminante totale per la superficie coperta interna della porcilaia o del locale.

Buone pratiche:

Le operazioni di pulizia delle mangiatoie e degli abbeveratoi devono essere quanto più possibile regolari.

E' necessario un periodico controllo dell'impianto idrico, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite idriche.

E. Igiene e sanità e aspetti comportamentali

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

®1.1 (Nota Min. Salute del 2 marzo 2005). Tutti i suini devono avere accesso ad una zona prosciugata (adeguatamente drenata) e mantenuta pulita, in cui possano stare distesi contemporaneamente e riposare assumendo una postura naturale. Inoltre i suini devono potersi alzare con movimenti naturali.

(D.Lgs n. 146/2001): I materiali utilizzati per la costruzione dei ricoveri e le attrezzature impiegate nell'allevamento (divisori, cancelli, gabbie, box, ecc.) non devono essere nocivi per gli animali, non devono provocare lesioni e devono essere mantenuti puliti e disinfettati.

® 1.2 (D.Lgs n. 146/2001) Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli. (D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min. Salute del 2 marzo 2005- Circolare RER n. 20/2004): per i suini che devono essere allevati in gruppo è consentito l'isolamento in recinti individuali per periodi limitati, esclusivamente nei casi in cui i soggetti siano particolarmente aggressivi o malati o feriti.

D. Lgs. n 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min. Salute del 2 marzo 2005- Circolare RER n. 20/2004): Le uniche operazioni ammesse sui suini, fatte salve quelle terapeutiche o diagnostiche o per l'identificazione dei soggetti, sono **E1.6)** la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli entro i primi 7 giorni di vita e delle zanne dei verri, **E1.6)** il mozzamento di una parte della coda, **E1.6)** la castrazione di suini maschi senza lacerazione dei tessuti, e l'applicazione di un anello al naso nel caso di suini allevati all'aperto.

® 1.3 (D.Lgs n. 146/2001) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno.

Buone pratiche:

La gestione e la manutenzione dei locali d'allevamento deve permettere di mantenere un buon livello di pulizia degli animali, in particolare per quanto riguarda i settori di maternità e svezzamento; una particolare cura deve essere riservata all'igiene dei locali e delle attrezzature e all'asportazione degli effluenti, al fine di limitare la diffusione di microrganismi infettivi, mosche, roditori e odori molesti.

Quando si introducono nuovi soggetti in allevamento è buona norma osservare un periodo di stabulazione in quarantena.

Area di valutazione e di miglioramento

(relativamente a ciascuna macroarea)

Area di valutazione	Area del miglioramento
---------------------	------------------------

<i>Macroarea A) Management aziendale e personale</i>	
1) Personale di stalla	1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte , acquisizione e trasferimento <i>know-how</i>
2) Management aziendale	2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi.
<i>Macroarea B) Sistemi di allevamento e di stabulazione</i>	
1) Sistema di allevamento	1.1) Passaggio dall'allevamento di tipo stallino o misto all'allevamento all'aperto. In tal caso, si devono prevedere specifiche attrezzature per il riparo dei suini dal sole, dal vento, dalle intemperie, dai predatori e dai rischi di malattie; a tale scopo si consiglia di prevedere specifiche capannine per la zona di riposo, zone ombreggiate, pozze d'acqua per le scrofe nel periodo estivo, tettoie o mangiatoie coperte per l'alimentazione e abbeveratoi protetti per l'abbeverata.
2) Superfici di stabulazione e parametri dimensionali	2.1) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella <i>Tabella 1</i> .
3) Tipo di stabulazione	3.1) Passaggio dalla stabulazione individuale delle scrofe/scrofette alla stabulazione in gruppo con o senza impiego di lettiera in zona di riposo. 3.2) Sostituzione dei box di maternità con scrofa in gabbia con box senza gabbia (scrofa libera) e con dispositivi antischiacciamento (il box deve essere dotato di tubi o cancelli perimetrali di protezione per evitare lo schiacciamento accidentale dei lattonzoli da parte della madre). Il box deve avere caratteristiche costruttive e dimensioni tali da permettere ai lattonzoli di raggiungere senza difficoltà le mammelle della madre.
4) Pavimenti	4.1) Interventi di miglioramento delle pavimentazioni, con passaggio dal pavimento fessurato al pavimento parzialmente fessurato o al pavimento pieno, oppure rifacimento di pavimenti pieni scivolosi o deteriorati prevedendo sempre l'utilizzo di materiali manipolabili.
<i>Macroarea C) Controllo ambientale</i>	

1) Ventilazione	1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla pari o superiori all'85% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella <i>Tabella 4</i> + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione.
2) Raffrescamento	2.1) Installazione di impianti di raffrescamento per le scrofe in maternità e in gestazione. I sistemi consigliabili sono quelli a ventilazione forzata sugli animali e quelli ad aspersione (docce per scrofe in gruppo, raffrescamento a goccia per scrofe in gabbia). 2.2) Realizzazione di isolamento termico della copertura della porcilaia o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo nell'ambiente d'allevamento e l'uscita di calore dall'ambiente durante l'inverno + predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo del ricovero rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).
<i>Macroarea D) Alimentazione e acqua di bevanda</i>	
1) Strutture per l'alimentazione	1.1) Rifacimento o sostituzione di mangiatoie e truogoli deteriorati, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili (PVC, acciaio inox, vernici epossidiche, calcestruzzi resinosi). Adeguamento del fronte truogolo al numero e tipo di capi allevati, con superamento di almeno il 5% dei parametri minimi indicati in <i>Tabella 5</i> .
2) Impianto di abbeverata	2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata, con sostituzione/aggiunta di abbeveratoi in numero tale da scendere di almeno il 10% al disotto dei parametri massimi riportati in <i>Tabella 6</i> + predisposizione di almeno 2 abbeveratoi per gruppo (per gruppo è da intendersi l'insieme dei soggetti allevati nel medesimo box o nel medesimo recinto). 2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda (riduzione della concentrazione di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di

	rete)
<i>Macroarea E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali</i>	
1) Aspetti igienico-sanitari	<p>1.1) Ristrutturazione delle pavimentazioni e delle pareti dei box delle porcilaie con utilizzo di materiali idonei al lavaggio e alla disinfezione e realizzazione o adeguamento di fosse sotto fessurato mediante l'adozione di tecniche di allontanamento rapido dei liquami (raschiatori meccanici, ricircolo dei liquami, sistemi con tubazioni.</p> <p>1.2) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei a rimanere nel gruppo, in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivi e box individuali. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 2% del numero (medio) di suini allevati. In questa zona gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita.</p> <p>1.3) Adozione della tecnica del TPTV (tutto pieno tutto vuoto) nei settori di maternità, svezzamento e/o ingrasso, con esecuzione di un vuoto sanitario della durata media di almeno 4 giorni + adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori + adozione dell'assistenza veterinaria programmata.</p>

Tabella 1 – Superfici di stabulazione minime (superfici libere) per suinetti, suini, scrofette e scrofe allevati in gruppo e per verri allevati individualmente

Categoria suina	Peso vivo (kg/capo)	Superficie (m ² /capo)
Suinetto	< 10	0,15
Suinetto	10÷20	0,20
Suinetto	20,1÷30	0,30
Suino	30,1÷50	0,40
Suino	50,1÷85	0,55
Suino	85,1÷110	0,65
Suino	> 110	1,00
Scrofetta dopo la fecondazione:		
- in gruppo con meno di 6 capi		1,81
- in gruppo con 6÷39 capi		1,64
- in gruppo con più di 39 capi		1,48
Scrofa:		
- in gruppo con meno di 6 capi		2,48
- in gruppo con 6÷39 capi		2,25
- in gruppo con più di 39 capi		2,03
Verro		6,00
Verro in box utilizzato anche per la monta		10,00

Tabella 2 – Dimensioni dei pavimenti fessurati di calcestruzzo armato per suini

Categoria suina	Larghezza max fessure (mm)	Larghezza min travetti (mm)
Lattonzolo	11	50
Suinetto	14	50
Suino all'ingrasso	18	80
Scrofetta dopo la fecondazione	20	80
Scrofa	20	80

Tabella 3 – Parametri tecnici per il calcolo della portata di ventilazione massima estiva indicativa per suini

Categoria suina	Numero <i>hpu</i> ⁽¹⁾ equivalenti a 1 capo
Suinetto di 10 kg	0,062
Suinetto di 20 kg	0,096
Suinetto di 30 kg	0,126
Suino di 50 kg	0,170
Suino di 80 kg	0,210
Suino di 100 kg	0,224
Suino di 120 kg	0,234
Suino di 150 kg	0,240
Scrofa/scrofetta gestante o verro	0,330
Scrofa allattante + nidata	0,450
Calcolare il numero totale di <i>hpu</i> partendo dal numero di capi delle diverse categorie presenti nella porcilaia o nel singolo locale. La portata di ventilazione estiva di riferimento è fissata in 600 m ³ /h per <i>hpu</i> . La portata di ventilazione estiva teorica totale, quindi, si ottiene nel seguente modo: $V_{tot} = N \cdot hpu \times 600$	

(1) *hpu* = *heat producing unit*. Un *hpu* è l'insieme di animali che produce 1.000 W di calore totale alla temperatura dell'aria di 20°C.

Tabella 4 – Superficie teorica di entrata dell'aria (Se) della porcilaia che garantisce la portata di ventilazione estiva per effetto vento di 1.000 m³/h, per zona di ventosità estiva

Zona geografica	Ventosità di calcolo (m/s)	Se ⁽¹⁾ (m ²)
Collina e montagna	0,8	0,348
Pianura	0,6	0,464

(1) La superficie di entrata dell'aria deve essere prevista su entrambi i lati lunghi della stalla, perché la superficie di entrata deve essere uguale alla superficie di uscita; a seconda della direzione del vento, uno dei due lati sarà quello di entrata e l'altro quello di uscita.

Tabella 5 – Parametri tecnici minimi per il dimensionamento delle mangiatoie e dei truogoli per suini

Parametro	Misura
<i>Fronte unitario truogolo o mangiatoia lineare:</i>	
- suinetti fino a 15 kg	0,18 m/capo
- suinetti da 16 a 30 kg	0,21 m/capo
- suini da 31 a 50 kg	0,25 m/capo
- suini da 51 a 85 kg	0,29 m/capo
- suini da 86 a 110 kg	0,32 m/capo
- suini da 111 a 160 kg	0,37 m/capo
- scrofa	0,42 m/capo
<i>Fronte unitario truogolo o mangiatoia circolare:</i>	
- suinetti fino a 15 kg	0,13 m/capo
- suinetti da 16 a 30 kg	0,16 m/capo
- suini da 31 a 50 kg	0,20 m/capo
- suini da 51 a 85 kg	0,24 m/capo
- suini da 86 a 110 kg	0,27 m/capo
- suini da 111 a 160 kg	0,32 m/capo
- scrofa	0,36 m/capo
<i>Numero posti al truogolo/mangiatoia:</i>	
- con alimentazione contemporanea (razionata)	= n. capi
- con alimentazione continua (<i>ad libitum</i>)	= n. capi x 0,2

Tabella 6 – Parametri tecnici massimi per il dimensionamento dei punti di abbeverata per suini allevati in gruppo

Parametro	Misura
<i>Numero capi per 1 abbeveratoio a imbocco (succhiotto):</i>	
- suinetti e suini all'ingrasso con alimentazione continua	18
- suinetti e suini all'ingrasso con alimentazione contemporanea	12
- scrofe	10
<i>Numero capi per 1 abbeveratoio a tazza:</i>	
- suinetti e suini all'ingrasso con alimentazione continua	24
- suinetti e suini all'ingrasso con alimentazione contemporanea	18
- scrofe	14

Analisi dei costi medi di produzione.

Nel seguente prospetto sono indicati i maggiori oneri e le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi impegni rispetto alle BPZ nell'allevamento del suino.

Ai fini del calcolo, si prevede che l'incremento degli oneri calcolati, relativamente a ciascun capo per anno, sia pari a:

- + 5% per le spese di alimentazione;
- + 15% per il costo del lavoro;
- + 10% per le spese energetiche;
- + 100% per le spese di formazione (considerati 100 Euro/azienda);

mentre la riduzione delle spese veterinarie e sanitarie è pari al 15%

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un'azienda di suini a ciclo chiuso che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all'interno di ogni macroarea di miglioramento, a partire da una situazione di normale Buona Pratica Zootecnica.

Per quanto riguarda la base dati, si farà riferimento all'analisi del costo di produzione del suino pesante in allevamenti a ciclo chiuso nell'anno 2005 (fonte: Centro Ricerche Produzioni Animali) ottenuta utilizzando i dati tecnici ed economici rilevati presso un campione di allevamenti ubicati in Pianura Padana.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi espliciti (medi) degli allevamenti campione (Euro/capo del peso di 160 Kg p.v.), le cui caratteristiche tecniche risultano essere le seguenti:

- Scrofe presenti (n) 241
- Parti scrofa (n) 2,08
- Svezziati parto (n) 8,8
- Svezziati/anno/scrofa (n) 18,304
- Mortalità ciclo produttivo (%) 2,4

Spese specifiche (media)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/capo)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/capo)	Differenziale (Euro/capo)
Alimentazione	113,6	119,28	5,68 (+ 5%)
Lavoro	33,6	38,64	5,04 (+ 15%)
Spese energetiche	11,04	12,14	1,1 (+ 10%)
Veterinario + medicinali	8,32	7,07	1,25 (- 15%)
Fecondazioni	0,32	0,32	0
Altri costi di gestione	20,32	20,32	0
Know-how	0	0,02	0,02 (+ 100%)
Totale spese	187,20	197,79	10,59

$10,59/0,3 = 35,30$ Euro/UBA **livello massimo del sostegno**

Secondo l'Allegato V del Reg. (CE) n. 1974/06 si considerano:

- scrofe da riproduzione >50 Kg = 0,5 UBA
- altri suini = 0,3 UBA

Entità del sostegno (premio base). Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al "peso" attribuito alle diverse macroaree di miglioramento, definendo così un **premio base** per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
1,76 Euro/UBA (di cui 0,88 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	10,58 Euro/UBA	8,83 Euro/UBA	5,3 Euro/UBA	8,83 Euro/UBA

Priorità specifiche.

- 1) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella Tabella 1;
- 2) Passaggio dalla stabulazione individuale delle scrofe/scrofette alla stabulazione in gruppo con o senza impiego di lettiera in zona di riposo;
- 3) Interventi di miglioramento delle pavimentazioni, con passaggio dal pavimento fessurato al pavimento parzialmente fessurato o al pavimento pieno, oppure rifacimento di pavimenti pieni scivolosi o deteriorati prevedendo sempre l'utilizzo di materiali manipolabili;
- 4) Rifacimento o sostituzione di mangiatoie o truogoli deteriorati;
- 5) Rifacimento dell'impianto di abbeverata;
- 6) Ristrutturazione delle pavimentazioni e delle pareti dei box delle porcilaie con utilizzo di materiali idonei al lavaggio e alla disinfezione e realizzazione o adeguamento di fosse sotto fessurato mediante l'adozione di tecniche di allontanamento rapido dei liquami (raschiatori meccanici, ricircolo dei liquami, sistemi con tubazioni);
- 7) Realizzazione o miglioramento isolamento termico del ricovero + ombreggiamento;
- 8) Adozione della tecnica del TPTV (tutto pieno tutto vuoto) nei settori di maternità, svezzamento e/o ingrasso, con esecuzione di un vuoto sanitario della durata media di almeno 4 giorni + adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori + adozione dell'assistenza veterinaria programmata.

In ogni caso, le aziende iscritte ai rispettivi LLGG e Registri anagrafici di razza hanno titolo prioritario per l'accesso ai sostegni rispetto alle aziende non iscritte.

Esclusioni specifiche. Sistemi di allevamento all'aperto (brado e semibrado). Sistemi di allevamento a ciclo aperto (riproduzione o ingrasso).

Sezione 4: Galline ovaiole

In riferimento ai metodi di allevamento sono ammissibili le forme di allevamento classificate ai sensi del Regolamento (CE) n. 589/2008, e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007:

- allevamento all'aperto;
- allevamento a terra;
- allevamento in gabbie
- allevamento biologico

e classificate ai sensi della Direttiva 1999/74/CE in:

- allevamento che utilizza sistemi alternativi;
- allevamento che utilizza gabbie non modificate;
- allevamento che utilizza gabbie modificate

(vedi note nn. 19, 20, 21 e 22 nelle BPZ, macroarea B – Sistemi di allevamento e stabulazione)

Buone Pratiche Zootecniche

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

- 1) **Rispetto delle norme minime vigenti in materia** (D. Lgs n. 146 del 21/03/2001 relativo alla protezione degli animali, Circolare del Ministero della Salute del 5/11/2001, n.10, D. Lgs n. 267 del 29/07/2003 concernente attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, Decreto del Ministero della Salute del 20 aprile 2006 recante modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.

Le BPZ sono state suddivise in 5 macro-aree, ognuna delle quali riguarda una delle tematiche più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti.

A. Management aziendale e personale

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

(D.Lgs. n. 146/2001): È dovere degli allevatori adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali, evitando loro lesioni e sofferenze inutili

①1.1. (D.Lgs. n. 146/2001): **Il personale addetto alla cura e alla sorveglianza degli animali deve avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali (addestramento). (U.I): Gli addetti, in particolare, devono essere istruiti sulle disposizioni pratiche indicate nella normativa sul benessere delle galline ovaiole. A tale scopo è richiesta:**

- a) **la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: almeno un corso già frequentato al momento della presentazione della domanda;**
- b) **la partecipazione ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno.**

La partecipazione ai suddetti corsi dovrà essere dimostrata attraverso il rilascio di uno specifico attestato.

(D.Lgs. n. 146/2001): Il numero di addetti all'allevamento deve essere adeguato al numero di capi allevati e al livello di automazione adottato in azienda.

(D.Lgs. n. 146/2001) – **A1.6):** Per il controllo degli animali da parte dell'uomo in qualsiasi momento della giornata viene richiesto un adeguato sistema di illuminazione, fisso o mobile.

®2.1 (U.I): **Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati.**

®2.2 (Allegato n. 4 della Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 5/11/2001). **Registrazione dei dati: il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di mortalità constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni.**

Buone pratiche:

In linea generale, i corsi di formazione devono riguardare le norme sulla protezione delle galline ovaiole ed i seguenti argomenti: fabbisogni idrici ed alimentari, aspetti comportamentali, concetto di stress, aspetti pratici relativi alla manipolazione delle galline e alle cure di emergenza.

Il personale deve trattare gli animali con calma e tranquillità, mantenendo una routine di lavoro la più costante possibile ed evitando atteggiamenti aggressivi e violenti.

B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

Gli animali possono essere allevati in ricovero o con sistemi misti (chiuso + aperto).

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

®1.1 e ®1.2. **Secondo le norme di commercializzazione delle uova¹⁹ l'indicazione del tipo di allevamento nell'etichettatura può essere una delle seguenti: allevamento all'aperto²⁰, allevamento a terra²¹ e allevamento in gabbie²², oltre a quella di allevamento biologico ai sensi del regolamento (CEE) n. 1804/99 e successive modifiche. I sistemi di stabulazione classificati dalla direttiva 1999/74/CE sono i seguenti 3: sistemi alternativi, allevamento in gabbie non modificate e allevamento in gabbie modificate (obbligatorie dal 1 gennaio 2012).**

®2.1 (Decreto Min. Sal. 20 aprile 2006): **La Tabella 1 mostra la superficie minima di stabulazione (espressa in cm²/capo) per i diversi sistemi di stabulazione.**

(Decreto Min. Sal. 20 aprile 2006) – **B2.6.a):** Nei sistemi alternativi ogni gallina deve disporre di almeno 15 cm di posatoio privo di bordi aguzzi. **B2.6.b):** Nei sistemi alternativi deve essere previsto almeno un nido singolo per ogni 7 galline, oppure, **B2.6.c):** nel caso dei nidi collettivi, non più di 120 galline per 1 m² di superficie del nido.

®2.2 (Allegato I Decreto Min. Sal. 20 aprile 2006) **Nei sistemi alternativi che prevedono delle aree esterne di stabulazione, devono essere presenti aperture per l'uscita/entrata delle galline con altezza di almeno 0,35 m e larghezza di almeno 0,4 m, distribuite in modo uniforme lungo tutto lo sviluppo del ricovero. Per ogni 1.000 galline si devono prevedere almeno 2 m di sviluppo totale delle aperture. Gli spazi all'aperto devono:**

- a) **avere una superficie adeguata alla densità di galline ovaiole allevate e alla natura del suolo al fine di prevenire qualsiasi contaminazione;**
- b) **essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e di abbeveratoi appropriati**

¹⁹

Regolamento (CE) n. 589/2008, e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

²⁰ Allevamento che soddisfa almeno le condizioni di cui all'art. 4 della *Direttiva 1999/74/CE*, in cui le galline hanno accesso continuo durante il giorno all'esterno, in parchetti con superficie di almeno 4m²/capo.

²¹ Allevamento che soddisfa almeno le condizioni di cui all'art. 4 della *Direttiva 1999/74/CE*.

²² Allevamento che soddisfa almeno le condizioni di cui all'art. 5 (limitatamente al periodo compreso fra 1/01/2003 e 31/12/2011) e all'art. 6 della *Direttiva 1999/74/CE*.

(Decreto Min. Sal. 20 aprile 2006) – **B2.10)**: Nei sistemi a gabbie non modificate, le gabbie devono avere un'altezza di almeno 0,4 m per il 65% della superficie e un'altezza di almeno 0,35 m in ogni punto. **B2.9)**: Tutte le gabbie devono essere dotate di dispositivi per permettere alle galline di accorciarsi le unghie.

(Decreto Min. Sal. 20 aprile 2006): Il pavimento, se di rete metallica rettangolare, deve avere pendenza non superiore al 14%.

(D.Lgs n. 14672001): Le superfici interne delle pareti dei ricoveri e le attrezzature devono essere facilmente pulibili, ben conservate e prive di elementi pericolosi per gli animali.

C. Controllo ambientale

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

Nei locali di stabulazione vanno attentamente controllati i parametri microclimatici e ambientali (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria, polvere, concentrazione dei gas tossici), per mantenerli ai livelli considerati ottimali per le ovaiole allevati, e comunque a livelli non dannosi per gli animali. **®1.1 (U.I): Allo scopo è possibile adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale. Essendo il controllo ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la capacità potenziale del ricovero di garantire la massima ventilazione estiva²³; i riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella Tabella 2. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno del ricovero; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella Tabella 3.**

(U.I) - C2.4): In presenza di ventilazione artificiale si devono prevedere sistemi di emergenza in grado di ventilare temporaneamente il ricovero in caso di guasto all'impianto di ventilazione o di interruzione della fornitura di energia elettrica. **(C2.5):** Tali eventi debbono comunque essere segnalati con un opportuno sistema d'allarme controllato regolarmente.

®1.1, ® 2.1, ® 2.2 (D.Lgs n. 146/2001) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

(D.Lgs. 29 luglio 2003, n.267) – **C2.9)**: All'interno dei ricoveri deve essere prevista un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale e si deve garantire l'alternanza luce/buio nell'arco della giornata, con almeno 8 h/d di buio. Nella fase di passaggio dalla luce al buio si deve prevedere un adeguato periodo di penombra, per permettere alle galline di sistemarsi per la notte senza confusione o pericoli.

Buone pratiche:

Al fine di limitare lo stress termico gli animali devono essere protetti dall'eccessivo riscaldamento dei ricoveri nel periodo estivo. Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.

Un accorgimento costruttivo utile, al fine di migliorare la ventilazione all'interno del ricovero, è la presenza di tetti con elevata pendenza di falda.

Per la luce naturale si consiglia di prevedere un rapporto illuminante²⁴ almeno pari a 0,05, mentre per la luce artificiale nelle aree di stabulazione si consiglia una potenza installata degli apparecchi illuminanti a fluorescenza di almeno 1 W/m².

23 Per le galline ovaiole, nel nostro clima, la difesa dal caldo è argomento di maggiore rilevanza rispetto alla difesa dal freddo, anche in considerazione degli elevati carichi di animali per unità di superficie. Inoltre, mentre la verifica indiretta della capacità ventilante estiva di un ricovero per effetto vento è attuabile senza particolari difficoltà, la cosa è decisamente più complessa per la verifica della ventilazione invernale per effetto camino, che richiederebbe anche rilievi strumentali aggiuntivi per la verifica della velocità dell'aria in ingresso.

24 Il rapporto illuminante si ottiene dividendo la superficie illuminante totale per la superficie coperta interna del ricovero.

D. Alimentazione e acqua di bevanda

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

Tutti gli animali devono ricevere un'alimentazione sana ed equilibrata, adeguata alla razza, all'età, allo sviluppo corporeo e allo stato fisiologico (D.Lgs. n. 146/2001); di fatto, la corretta alimentazione è condizione essenziale per la redditività dell'azienda prima ancora che per il benessere animale.

(D.Lgs. n. 146/2001): La somministrazione degli alimenti e dell'acqua deve avvenire in modo da non provocare lesioni o sofferenze ai soggetti allevati, anche a causa di un'eccessiva rivalità. **®1.1, ®2.1 Le attrezzature utilizzate per l'alimentazione e per l'abbeverata devono essere costruite e installate in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.** Le mangiatoie, in particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento. Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti.

®1.1 (U.I): Le attrezzature destinate all'alimentazione devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in acciaio zincato, acciaio verniciato, calcestruzzo o laterizio. (D.Lgs. 29 luglio 2003, n.267): Le mangiatoie devono avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi; in Tabella 4 sono riportati i valori minimi di riferimento per le BPZ, cioè il fronte unitario per mangiatoie circolari e lineari.

(D.Lgs n. 146/2001): L'acqua è elemento essenziale per il benessere e la salute degli animali; **D2.3** per questo essa deve essere fornita in modo continuativo mediante un impianto automatico di abbeverata correttamente progettato. **®2.1 (U.I): Per le galline ovaiole sono ammessi gli abbeveratoi lineari o circolari ma sono da preferirsi gli abbeveratoi a goccia ("nipple"), completi di vaschetta di plastica sottostante che raccoglie le gocce cadute, e gli abbeveratoi a tazzetta. (D.Lgs. 29 luglio 2003, n.267): Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza del ricovero e al tipo di allevamento; in Tabella 5 sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per unità di abbeveratoio.**

® 2.2 (U.I): L'acqua somministrata agli animali deve essere potabile e di buona qualità. L'approvvigionamento dell'acqua deve essere da pozzo o di rete.

Buone pratiche:

Le operazioni di pulizia delle mangiatoie e degli abbeveratoi devono essere quanto più possibile regolari.

E' necessario un periodico controllo dell'impianto idrico, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite idriche.

E. Igiene e sanità e aspetti comportamentali

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

(D.Lgs n. 146/2001, D.Lgs. 29 luglio 2003, n.267): I materiali utilizzati per la costruzione dei ricoveri e le attrezzature impiegate nell'allevamento non devono essere nocivi per gli animali, non devono provocare lesioni e devono essere mantenuti puliti e disinfettati. **E1.1):** Nell'intervallo fra l'allevamento di un gruppo di animali e il successivo occorre eseguire all'interno dei ricoveri un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione di strutture, attrezzature e impianti.

(D.Lgs. n. 146/2001, D.Lgs. 29 luglio 2003, n.267): Gli animali malati o feriti devono ricevere prontamente il trattamento adeguato oppure devono essere immediatamente raccolti (eliminando quotidianamente le galline morte).

(D.Lgs. 29 luglio 2003, n.267) - **E1.2):** Ad esclusione di quelli effettuati per fini terapeutici e certificati da un veterinario, sono proibiti tutti gli interventi chirurgici che provochino il danneggiamento, la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea. **E1.3):** Per impedire la perdita di piume e il cannibalismo può essere consentito il taglio del becco su pulcini di età inferiore a 10 d destinati alla produzione di uova.

® 1.1 (D.Lgs n. 146/2001) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno.

Buone pratiche:

La gestione e la manutenzione dei locali d'allevamento deve permettere di mantenere un buon livello di pulizia degli animali; una particolare cura deve essere riservata all'igiene dei locali e delle attrezzature e all'asportazione degli effluenti, al fine di limitare la diffusione di microrganismi infettivi, mosche, roditori e odori molesti.

Aree di valutazione e di miglioramento

(relativamente a ciascuna macroarea)

Area di valutazione	Area del miglioramento
<i>Macroarea A) Management aziendale e personale</i>	
1) Personale di stalla	1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte , acquisizione e trasferimento <i>know-how</i>
2) Management aziendale	<p>2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi.</p> <p>2.2) Accurata registrazione per singolo ricovero dei seguenti dati: numero di galline introdotte, origine degli animali, data, quantità e tipo di alimento ricevuto, trattamenti medici e veterinari somministrati, numero di capi morti e causa del decesso, temperature giornaliere minime e massime rilevate all'interno del ricovero, numero giornaliero di uova raccolte.</p>
<i>Macroarea B) Sistemi di allevamento e di stabulazione</i>	
1) Sistema di allevamento	<p>1.1) Passaggio dall'allevamento in gabbia ad un sistema alternativo oppure da un sistema alternativo misto (con o senza parchetti) ad uno completamente all'aperto.</p> <p>1.2) Passaggio dall'allevamento in gabbie non modificate (All.to II Decreto Min. Sal. 20 aprile 2006) all'allevamento in gabbie modificate (All.to III Decreto Min. Sal. 20 aprile 2006)</p>
2) Superfici di stabulazione e parametri dimensionali	<p>2.1) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella <i>Tabella 1</i>.</p> <p>2.2) Per i sistemi alternativi, predisposizione di aree di esercizio esterne scoperte (parchetti), adeguatamente recintate e ricoperte di vegetazione per la maggior parte della loro superficie, con superfici unitarie maggiori di 1 m²/capo per allevamenti a terra e di 4 m²/capo per allevamenti all'aperto; nei parchetti devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati Sud e Ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici.</p>

<i>Macroarea C) Controllo ambientale</i>	
1) Ventilazione	1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla pari o superiori all'85% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella <i>Tabella 3</i> + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione.
2) Raffrescamento	2.1) Installazione di impianti di raffrescamento artificiali. 2.2) Realizzazione di isolamento termico della copertura del ricovero o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo nell'ambiente d'allevamento + predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo del ricovero rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).
<i>Macroarea D) Alimentazione e acqua di bevanda</i>	
1) Strutture per l'alimentazione	1.1) Sostituzione di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali PVC e acciaio inox. Adeguamento del fronte mangiatoia al numero di capi allevati, con aumento di almeno il 5% dei valori rispetto ai parametri minimi indicati in <i>Tabella 4</i> .
2) Impianto di abbeverata	2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata, con sostituzione di abbeveratoi a goccia o a tazzetta in numero tale da scendere di almeno il 10% al disotto dei parametri massimi riportati in <i>Tabella 5</i> , oppure aumento del numero di abbeveratoi per scendere di almeno il 10% al disotto dei parametri massimi riportati nella stessa <i>Tabella 5</i> . 2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda (riduzione della concentrazione di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di rete)
<i>Macroarea E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali</i>	

1) Aspetti igienico-sanitari	1.1) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata.
------------------------------	--

Tabella 1 – Superficie minima di stabulazione per galline ovaiole

Sistema di stabulazione	Superficie (cm ² /capo)
<i>Sistemi alternativi:</i>	
- zona a lettiera	250
- zona utilizzabile	1.111
<i>Gabbie non modificate (superficie gabbia)</i>	
	550
<i>Gabbie modificate:</i>	
- superficie gabbia	750
- zona utilizzabile	600

Tabella 2 – Parametri tecnici per il calcolo della portata di ventilazione massima estiva indicativa per galline ovaiole

Peso vivo	Numero <i>hpu</i> ⁽¹⁾ equivalenti a 1 capo
Ovaiole 1,5 kg	0,0095
Ovaiole 2 kg	0,0118
Calcolare il numero totale di <i>hpu</i> partendo dal numero di capi delle diverse categorie presenti nel ricovero. La portata di ventilazione estiva di riferimento è fissata in 600 m ³ /h per <i>hpu</i> . La portata di ventilazione estiva teorica totale, quindi, si ottiene nel seguente modo: $V_{tot} = N \cdot hpu \times 600$	

(1) *hpu* = heat producing unit. Un *hpu* è l'insieme di animali che produce 1.000 W di calore totale alla temperatura dell'aria di 20°C.

Tabella 3 – Superficie teorica di entrata dell'aria (*Se*) del ricovero che garantisce la portata di ventilazione estiva per effetto vento di 1.000 m³/h, per zona di ventosità estiva

Zona geografica	Ventosità di calcolo (m/s)	<i>Se</i> ⁽¹⁾ (m ²)
Collina e montagna	0,8	0,348
Pianura	0,6	0,464

(1) La superficie di entrata dell'aria deve essere prevista su entrambi i lati lunghi del ricovero, perché la superficie di entrata deve essere uguale alla superficie di uscita; a seconda della direzione del vento, uno dei due lati sarà quello di entrata e l'altro quello di uscita.

Tabella 4 – Parametri tecnici minimi per il dimensionamento delle mangiatoie per galline ovaiole

Parametro	Valore (cm)
Fronte/capo di mangiatoia circolare	4
<i>Fronte/capo di mangiatoia lineare:</i>	
- con sistemi alternativi	10
- con gabbie non modificate	10
- con gabbie modificate	12

Tabella 5 – Parametri tecnici massimi per il dimensionamento degli abbeveratoi per galline ovaiole

Parametro	Valore massimo
<i>Numero capi per 1 m di abbeveratoio lineare:</i>	
- in sistemi alternativi	40
- in gabbie non modificate	10
<i>Numero capi per un abbeveratoio circolare:</i>	
- diametro 250 mm	78
- diametro 300 mm	94
- diametro 350 mm	110
<i>Numero capi per abbeveratoio a goccia</i>	10 ⁽¹⁾
<i>Numero capi per abbeveratoio a tazzetta</i>	10 ⁽¹⁾

(1) ogni gallina deve poter raggiungere almeno 2 abbeveratoi

Analisi dei costi medi di produzione.

Nel seguente prospetto sono indicati i maggiori oneri e le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi impegni rispetto alle BPZ nell'allevamento della gallina ovaiole

Ai fini del calcolo, si prevede che l'incremento degli oneri calcolati, relativamente a ciascun capo per anno, sia pari a:

- + 5% per le spese di alimentazione;
- + 15% per il costo del lavoro;
- + 10% per le spese energetiche;
- + 100% per le spese di formazione (considerati 100 Euro/azienda);

mentre la riduzione delle spese veterinarie e sanitarie è pari al 15%

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un'azienda di galline ovaiole che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all'interno di ogni macroarea di miglioramento, a partire da una situazione di normale Buona Pratica Zootecnica.

Per quanto riguarda la base dati, si fa riferimento all'analisi del costo medio di produzione delle uova in Emilia-Romagna nell'anno 2004 (fonte: Centro Ricerche Produzioni Animali) ottenuta utilizzando i dati tecnici ed economici rilevati presso 15 allevamenti operanti in Regione con galline allevate in gabbia.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi espliciti (medi) degli allevamenti campione (costo per 100 uova), le cui caratteristiche tecniche risultano essere le seguenti:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Peso medio uova (g) | 64 |
| - Uova prodotte in un anno (migliaia) | 17.496 |
| - Presenza media galline (n°) | 58.500 |
| - Produttività media giornaliera per gallina (%) | 82 |
| - Produzione media uova/gallina/anno (n°) | 300 |
| - Tecnica allevamento | in gabbie sovrapposte |

Spese specifiche (media)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/100 pz)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/100 pz)	Differenziale (Euro/100 pz)
Pollastre	1,93	1,93	0
Alimentazione	3,60	3,78	0,18 (+ 5%)
Lavoro	0,40	0,46	0,06 (+ 15%)
Spese energetiche	0,42	0,46	0,04 (+ 10%)
Veterinario + medicinali	0,03	0,026	0,004 (- 15%)
Altri costi di gestione	0,26	0,26	0
<i>Know-how</i>	0	0,0005	0,0005 (+ 100%)
Totale spese	6,64	6,92	0,28

Una gallina ovaioia = 0,014 UBA (Allegato V del Reg. (CE) n. 1974/06)

1 UBA = 71,43 galline

$0,28 \times 300$ (produzione media)/100 = 0,84 Euro differenziale miglioramento benessere/capo/anno

$0,84/0,014 = 60$ Euro/UBA **livello massimo del sostegno**

Entità del sostegno.

Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al “peso” attribuito alle diverse macroaree di miglioramento, definendo così un **premio base** per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
3 Euro/UBA (di cui 1 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	18 Euro/UBA	15 Euro/UBA	9 Euro/UBA	15 Euro/UBA

Priorità specifiche.

- 1) Passaggio dall'allevamento in gabbie non modificate (All.to II Decreto Min. Sal. 20 aprile 2006) all'allevamento in gabbie modificate (All.to III Decreto Min. Sal. 20 aprile 2006) (valido fino al 01/01/2012);
- 2) Passaggio dall'allevamento in gabbia (batteria) ad un sistema alternativo;
- 3) Realizzazione o miglioramento isolamento termico del ricovero + ombreggiamento;
- 4) Installazione di impianti di raffrescamento artificiali;
- 5) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata

Esclusioni specifiche. Allevamento per riproduttori e per pollastre.

Sezione 5: Pollo da carne

In riferimento ai metodi di allevamento sono ammissibili le forme di allevamento classificate ai sensi dei Reg. (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, e n. 1804/99:

- allevamento estensivo al coperto
- allevamento all'aperto
- allevamento rurale all'aperto;
- allevamento rurale in libertà
- allevamento biologico

(vedi note nn. 25, 26, 27, 28 e 29 nelle BPZ, macroarea B – Sistemi di allevamento e stabulazione)

Inoltre, sono ammissibili allevamenti sia a ciclo chiuso sia di solo ingrasso, anche realizzati in ambienti chiusi.

Buone Pratiche Zootecniche

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

1) **Rispetto delle norme minime vigenti in materia** (D. Lgs n. 146 del 21/03/2001 relativo alla protezione degli animali, Circolare del Ministero della Salute del 5/11/2001, n.10,);

Le BPZ sono state suddivise in 5 macro-aree, ognuna delle quali riguarda una delle tematiche più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti.

A. Management aziendale e personale

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

(D.Lgs n. 14672001): È dovere degli allevatori adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali, evitando loro lesioni e sofferenze inutili.

®1.1. (D.Lgs n. 14672001): Il personale addetto alla cura e alla sorveglianza degli animali deve avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali (addestramento). (Direttiva 2007/43/CE): Gli addetti, in particolare, devono essere istruiti sulle disposizioni pratiche indicate dalla normativa sul benessere dei polli da carne. (U.I): A tale scopo è richiesta:

- a) la partecipazione a qualificati corsi di formazione professionale in materia di benessere animale: almeno un corso già frequentato al momento della presentazione della domanda;**
- b) la partecipazione ad almeno un corso qualificato di aggiornamento in materia di benessere animale durante il primo triennio nel periodo dell'impegno.**

La partecipazione ai suddetti corsi dovrà essere dimostrata attraverso il rilascio di uno specifico attestato.

(D.Lgs n. 14672001): Il numero di addetti all'allevamento deve essere adeguato al numero di capi allevati e al livello di automazione adottato in azienda.

(D.Lgs n. 14672001) – **A1.6):** Per il controllo degli animali da parte dell'uomo in qualsiasi momento della giornata viene richiesto un adeguato sistema di illuminazione, fisso o mobile.

®2.1 (U.I): Gli impianti utilizzati negli allevamenti che possono condizionare la salute e il benessere degli animali (impianti di alimentazione, di abbeverata, di ventilazione, di

riscaldamento, di pulizia e allontanamento effluenti), devono essere controllati, al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche (non è necessario il ricorso ad assistenza specializzata). I controlli degli impianti devono essere effettuati almeno una volta all'anno e devono essere documentati.

®2.2 (All.to n. 1 della Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 5/11/2001). **Registrazione dei dati: il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato e del numero dei casi di mortalità constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni**

Buone pratiche:

In linea generale, i corsi di formazione devono riguardare le norme sulla protezione dei polli da carne ed i seguenti argomenti: fabbisogni idrici ed alimentari, aspetti comportamentali, concetto di stress, aspetti pratici relativi alla manipolazione dei polli alle cure di emergenza.

Il personale deve trattare gli animali con calma e tranquillità, mantenendo una routine di lavoro la più costante possibile ed evitando atteggiamenti aggressivi e violenti.

B. Sistemi di allevamento e di stabulazione

Gli animali possono essere allevati in ricovero o con sistemi misti (chiuso + aperto).

Allevamento di tipo intensivo può definirsi qualsiasi allevamento che non rispetta le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 543/2008 (peso vivo degli animali superiori a 25 o 27,5 Kg/m²).

La densità massima di allevamento può arrivare a 42 Kg di peso vivo per m² di superficie utilizzabile (Direttiva 2007/43/CE).

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

®1.1 (D. Lgs. n. 146/2001): **Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato del D.Lgs n. 146/2001. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.**

®1.2. **Secondo le norme di commercializzazione della carne di pollame²⁵ l'indicazione del tipo di allevamento nell'etichettatura può essere una delle seguenti: allevamento estensivo al coperto,²⁶ allevamento all'aperto²⁷, allevamento rurale all'aperto²⁸ e allevamento rurale in libertà²⁹.**

²⁵ .

Regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del *Regolamento (CE) n. 1234/2007* del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

²⁶ Densità d'allevamento non superiore a 15 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², e animali macellati non prima di 56 d di età.

²⁷ Densità d'allevamento non superiore a 13 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 27,5 kg/m², animali macellati non prima di 56 d di età, possibilità di accesso, per almeno metà della durata del ciclo vitale, a parchetti all'aperto con superficie di almeno 1 m²/capo.

²⁸ Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², animali macellati non prima di 81 d di età, possibilità di accesso costante, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie di almeno 2 m²/capo.

²⁹ Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², animali macellati non prima di 81 d di età, possibilità di accesso costante, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie illimitata.

®2.1 (U.I): La tabella 1 mostra la superficie minima di stabulazione (espressa in m²/capo) e la densità massima (espressa in capi/m²) che devono essere rispettate per le diverse categorie di peso finale, al variare del sistema di ventilazione.

(D.Lgs. n. 146/2001): Le superfici interne delle pareti dei ricoveri e le attrezzature devono essere facilmente pulibili, ben conservate e prive di elementi pericolosi per gli animali.

Buone pratiche:

Per i polli da carne allevati in ricovero deve essere preferita la stabulazione a lettiera permanente (o profonda) con pavimento di calcestruzzo. La lettiera, preferibilmente di paglia, segatura o trucioli di legno, deve essere morbida e confortevole, assorbire umidità, rimanendo sufficientemente asciutta.

C. Controllo ambientale

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

Nei locali di stabulazione vanno attentamente controllati i parametri microclimatici e ambientali (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria, polvere, concentrazione dei gas tossici), per mantenerli ai livelli considerati ottimali per i polli da carne allevati, e comunque a livelli non dannosi per gli animali.

®1.1 (U.I): Allo scopo è possibile adottare sia la ventilazione naturale, sia quella artificiale. Essendo il controllo ambientale materia particolarmente complessa, ci si limita a valutare in modo indiretto la capacità potenziale del ricovero di garantire la massima ventilazione estiva³⁰; i riferimenti tecnici per la ventilazione estiva sono riportati nella tabella 2. Quando si adotta la ventilazione naturale si devono favorire i movimenti dell'aria per effetto camino e per effetto vento all'interno del ricovero; in particolare, per quanto riguarda le superfici di entrata e di uscita dell'aria, le aperture reali devono essere almeno pari al 79% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 3.

(U.I) – C2.4): In presenza di ventilazione artificiale si devono prevedere sistemi di emergenza in grado di ventilare temporaneamente il ricovero in caso di guasto all'impianto di ventilazione o di interruzione della fornitura di energia elettrica. **(C2.5):** Tali eventi debbono comunque essere segnalati con un opportuno sistema d'allarme controllato regolarmente.

®1.1, ® 2.1, ® 2.2 (D.Lgs n. 146/2001) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

(U.I) – C2.9: Nelle prime 3÷4 settimane di vita i pulcini devono disporre di nidi di calore o madri artificiali.

(D.Lgs n. 146/2001): All'interno dei ricoveri deve essere prevista un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale e **(U.I) – C2.10):** si deve garantire l'alternanza luce/buio nell'arco della giornata, con almeno 8 h/d di buio.

Buone pratiche:

Al fine di limitare lo stress termico gli animali devono essere protetti dall'eccessivo riscaldamento dei ricoveri nel periodo estivo. Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.

³⁰ Per i polli da carne, nel nostro clima, la difesa dal caldo è argomento di maggiore rilevanza rispetto alla difesa dal freddo, anche perchè per i soggetti più giovani si adotta in genere il riscaldamento artificiale di soccorso. Inoltre, mentre la verifica indiretta della capacità ventilante estiva di un ricovero per effetto vento è attuabile senza particolari difficoltà, la cosa è decisamente più complessa per la verifica della ventilazione invernale per effetto camino, che richiederebbe anche rilievi strumentali aggiuntivi per la verifica della velocità dell'aria in ingresso.

Per mantenere i pulcini raccolti intorno alla fonte di calore (madri artificiali) si consiglia di utilizzare delle barriere con un'altezza pari a 0,3÷0,5 m, che verranno eliminate dopo 10÷15 d, a seconda della stagione e della temperatura ambientale. Per il dimensionamento di questi recinti si considerano 125 pulcini/m².

Un accorgimento costruttivo utile, al di migliorare la ventilazione all'interno del ricovero, è la presenza di tetti con elevata pendenza di falda.

Per la luce naturale si consiglia di prevedere un rapporto illuminante³¹ almeno pari a 0,05, mentre per la luce artificiale nelle aree di stabulazione si consiglia una potenza installata degli apparecchi illuminanti a fluorescenza di almeno 1 W/m² (illuminamento di almeno 20 lux).

D. Alimentazione e acqua di bevanda

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

Tutti gli animali devono ricevere un'alimentazione sana ed equilibrata, adeguata alla razza, all'età, allo sviluppo corporeo e allo stato fisiologico (D.Lgs n. 146/2001); di fatto, la corretta alimentazione è condizione essenziale per la redditività dell'azienda prima ancora che per il benessere animale.

(D.Lgs n. 146/2001): La somministrazione degli alimenti e dell'acqua deve avvenire in modo da non provocare lesioni o sofferenze ai soggetti allevati, anche a causa di un'eccessiva rivalità. Le mangiatoie, in particolare, devono essere facilmente pulibili e resistenti al deterioramento; le operazioni di pulizia devono essere regolari. Gli abbeveratoi devono essere regolarmente puliti.

(Direttiva 2007/43/CE): L'alimento deve essere disponibile in continuo, ad eccezione delle ultime 12 h prima della macellazione.

®1.1 (U.I): Le attrezzature destinate all'alimentazione devono essere costruite con materiali idonei e adeguatamente dimensionate. Sono ammesse mangiatoie costruite in acciaio zincato, acciaio verniciato, calcestruzzo o laterizio. Le mangiatoie devono avere uno sviluppo complessivo parametrato al numero di capi; in tabella 4 sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per mangiatoie circolari e lineari. Il numero di linee di distribuzione del mangime varia a seconda della luce dell'edificio; generalmente viene considerata una linea ogni 4÷5,5 m di larghezza.

®1.1, ®1.2, ®2.1 (D.Lgs n. 146/2001) Le attrezzature utilizzate per l'alimentazione e per l'abbeverata devono essere costruite e installate in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

(D.Lgs n. 146/2001): L'acqua è elemento essenziale per il benessere e la salute degli animali; **D2.4):** per questo essa deve essere fornita in modo continuativo mediante un impianto automatico di abbeverata correttamente progettato. **®2.1 (U.I): Per i polli da carne sono ammessi gli abbeveratoi lineari o circolari ma sono da preferirsi gli abbeveratoi a goccia ("nipple"), completi di vaschetta di plastica sottostante che raccoglie le gocce cadute, e gli abbeveratoi a tazzetta. Gli abbeveratoi devono essere previsti in numero adeguato alla capienza del ricovero e alla categoria di peso; in tabella 5 sono riportati i valori massimi di riferimento per le BPZ, cioè il numero massimo ammesso di capi per unità di abbeveratoio.**

® 2.2 (U.I): L'acqua somministrata agli animali deve essere potabile e di buona qualità. L'approvvigionamento dell'acqua deve essere da pozzo o di rete.

Buone pratiche:

Le operazioni di pulizia delle mangiatoie e degli abbeveratoi devono essere quanto più possibile regolari.

³¹ Il rapporto illuminante si ottiene dividendo la superficie illuminante totale per la superficie coperta interna del ricovero.

E' necessario un periodico controllo dell'impianto idrico, al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite idriche.

Generalmente non sono previsti sistemi automatici di sollevamento dell'impianto di alimentazione al fine di agevolare le operazioni di pulizia e asportazione della lettiera, pertanto è buona pratica dotare i ricoveri di tali sistemi.

E. Igiene e sanità e aspetti comportamentali

Impegni da rispettare (requisiti minimi di baseline):

(D.Lgs n. 146/2001): I materiali utilizzati per la costruzione dei ricoveri e le attrezzature impiegate nell'allevamento non devono essere nocivi per gli animali, non devono provocare lesioni e devono essere mantenuti puliti e disinfettati.

(Direttiva 2007/43/CE) – **E1.1**): Nell'intervallo fra l'allevamento di un gruppo di animali e il successivo occorre eseguire all'interno dei ricoveri un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione di strutture, attrezzature e impianti.

(D.Lgs n. 146/2001): Gli animali malati o feriti devono ricevere prontamente il trattamento adeguato oppure devono essere immediatamente raccolti.

(Direttiva 2007/43/CE) - **E1.2**): Ad esclusione di quelli effettuati per fini terapeutici e certificati da un veterinario, sono proibiti tutti gli interventi chirurgici che provochino il danneggiamento, la perdita di una parte sensibile del corpo o l'alterazione della struttura ossea. **(E1.3)**: Per impedire la perdita di piume e il cannibalismo può essere consentito il taglio del becco su animali di età inferiore a 10 d e la castrazione dei polli maschi (quest'ultima operazione deve essere effettuata da personale qualificato sotto controllo veterinario).

® 1.1 (D.Lgs n. 146/2001) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno.

Buone pratiche:

La gestione e la manutenzione dei locali d'allevamento deve permettere di mantenere un buon livello di pulizia degli animali; una particolare cura deve essere riservata all'igiene dei locali e delle attrezzature e all'asportazione degli effluenti, al fine di limitare la diffusione di microrganismi infettivi, mosche, roditori e odori molesti.

Aree di valutazione e di miglioramento

(relativamente a ciascuna macroarea)

Area di valutazione	Area del miglioramento
<i>Macroarea A) Management aziendale e personale</i>	
1) Personale di stalla	1.1) Processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento Know-out
2) Management aziendale	<p>2.1) Accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati sugli impianti automatici e ricorso ad assistenza specializzata: riportare su apposito registro la data, il tipo di controllo/manutenzione effettuato e le eventuali parti dell'impianto sostituite o riparate. I controlli di routine degli impianti devono essere svolti ad intervalli non superiori a 4 mesi.</p> <p>2.2) Accurata registrazione per singolo ricovero dei seguenti dati: numero di polli introdotti, origine degli animali, data, quantità e tipo di alimento ricevuto, trattamenti medici e veterinari somministrati, numero di capi morti e causa del decesso, temperature giornaliere minime e massime rilevate all'interno del ricovero, peso medio prima della macellazione, numero di capi morti durante il trasporto al macello.</p>
<i>Macroarea B) Sistemi di allevamento e di stabulazione</i>	
1) Sistema di allevamento	<p>1.1) Passaggio dall'allevamento intensivo al coperto ad altro sistema d'allevamento di tipo misto (estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà) o completamente all'aperto.</p> <p>1.2) Passaggio dall'allevamento estensivo al coperto ad un sistema misto di allevamento oppure passaggio da un tipo di allevamento all'aperto ad altro sistema di allevamento sempre all'aperto (tipo misto) oppure passaggio dal sistema misto ad uno completamente all'aperto..</p> <p>In ogni caso (impegni 1.1 o 1.2) le aree di esercizio esterne scoperte (parchetti) devono essere adeguatamente recintate e ricoperte di</p>

	vegetazione per la maggior parte della loro superficie; nei parchetti devono essere previste porzioni ombreggiate verso i lati Sud e Ovest, a mezzo di piante ad alto fusto o reti ombreggianti o grazie all'ombra creata dagli stessi edifici. Nel caso di allevamento completamente all'aperto, si devono prevedere specifiche attrezzature per il riparo dei polli dal sole, dal vento, dalle intemperie, dai predatori e dai rischi di malattie.
2) Superfici di stabulazione e parametri dimensionali	2.1) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella tabella 1.
<i>Macroarea C) Controllo ambientale</i>	
1) Ventilazione	1.1) Predisposizione di una fessura di colmo o di camini nei tetti a due falde + realizzazione di superfici di entrata e di uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla pari o superiori all'85% di quelle teoriche calcolate con i valori unitari indicati nella tabella 3 + predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico in grado di ridurre le superfici di entrata e di uscita dell'aria, al fine di ridurre la portata di ventilazione nei periodi invernali o di mezza stagione.
2) Raffrescamento	2.1) Installazione di impianti di raffrescamento artificiali. 2.2) Realizzazione di isolamento termico della copertura del ricovero o installazione di un nuovo tetto coibentato, allo scopo di limitare l'ingresso di calore radiante estivo nell'ambiente d'allevamento + predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (reti) a protezione del lato lungo del ricovero rivolto a Ovest o Sudovest (se presente).
<i>Macroarea D) Alimentazione e acqua di bevanda</i>	
1) Strutture per l'alimentazione	1.1) Sostituzione di mangiatoie deteriorate, utilizzando materiali resistenti e facilmente pulibili, quali PVC e acciaio inox. Adeguamento del fronte mangiatoia al numero di capi allevati, con limitazione di almeno il 5% dei parametri rispetto ai valori massimi indicati in tabella 4. 1.2) Sistema di sollevamento dell'intero impianto di alimentazione, con argani manuali o

	motorizzati, per eseguire senza impedimenti le operazioni di pulizia e di asportazione della lettiera.
2) Impianto di abbeverata	<p>2.1) Rifacimento dell'impianto di abbeverata, con sostituzione di abbeveratoi a goccia o a tazzetta in numero tale da scendere di almeno il 10% al disotto dei parametri massimi riportati in tabella 5, oppure aumento del numero di abbeveratoi per scendere di almeno il 10% al disotto dei parametri massimi riportati nella stessa tabella 5.</p> <p>2.2) Nel caso di acqua non di rete, esecuzione delle analisi di laboratorio almeno con cadenza annuale, al fine di verificarne la qualità e la potabilità + adozione di tecniche di filtrazione e di depurazione/disinfezione meccanica o chimica per il miglioramento della qualità dell'acqua di bevanda (riduzione della concentrazione di calcio, ferro, cloro, nitrati, solidi sospesi, microrganismi patogeni, ecc.) + realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua (da pozzo e di rete)</p>
<i>Macroarea E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali</i>	
1) Aspetti igienico-sanitari	1.1) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata.

Tabella 1 – Superficie minima (m²/capo) e densità massima (capi/m²) per il pollo da carne al variare del peso vivo finale e del sistema di ventilazione

Peso vivo finale (kg)	Superficie minima (m ² /capo)		Densità massima (capi/m ²)	
	Ventilazione naturale	Ventilazione artificiale	Ventilazione naturale	Ventilazione artificiale
1,5÷1,6	0,062	0,043	17÷18	22÷23
1,7÷1,8	0,071	0,050	16÷17	19÷21
1,9÷2,0	0,080	0,057	15÷16	17÷18
2,1÷2,2	0,087	0,061	13÷14	16÷17
2,3÷2,4	0,095	0,069	12÷13	14÷15
2,5÷2,6	0,105	0,074	11÷12	13÷14
2,7÷2,8	0,118	0,080	10÷11	12÷13
2,9÷3,0	0,133	0,087	9÷10	11÷12

Tabella 2 – Parametri tecnici per il calcolo della portata di ventilazione massima estiva indicativa per polli da carne su lettiera

Peso vivo	Numero <i>hpu</i> ⁽¹⁾ equivalenti a 1 capo
broiler 0,05 kg	0,0011
broiler 0,3 kg	0,0041
broiler 0,5 kg	0,0059
broiler 1 kg	0,0100
broiler 1,5 kg	0,0136
broiler 2 kg	0,0166
broiler 2,5 kg	0,0191
broiler 3 kg	0,0201

Calcolare il numero totale di *hpu* partendo dal numero di capi delle diverse categorie presenti nel ricovero.

La portata di ventilazione estiva di riferimento è fissata in 600 m³/h per *hpu*. La portata di ventilazione estiva teorica totale, quindi, si ottiene nel seguente modo:

$$V_{\text{tot}} = N \cdot hpu \times 600$$

(1) *hpu* = *heat producing unit*. Un *hpu* è l'insieme di animali che produce 1.000 W di calore totale alla temperatura dell'aria di 20°C.

Tabella 3 – Superficie teorica di entrata dell'aria (Se) del ricovero che garantisce la portata di ventilazione estiva per effetto vento di 1.000 m³/h, per zona di ventosità estiva

Zona geografica	Ventosità di calcolo (m/s)	Se ⁽¹⁾ (m ²)
Collina e montagna	0,8	0,348
Pianura	0,6	0,464

(1) La superficie di entrata dell'aria deve essere prevista su entrambi i lati lunghi del ricovero, perché la superficie di entrata deve essere uguale alla superficie di uscita; a seconda della direzione del vento, uno dei due lati sarà quello di entrata e l'altro quello di uscita.

Tabella 4 – Parametri tecnici massimi per il dimensionamento delle mangiatoie per polli da carne

Parametro	Valore massimo
Numero capi per mangiatoia circolare:	
- pollo fino a 2,5 kg	80÷100 ⁽¹⁾
- pollo da 2,6 a 4 kg	40÷50 ⁽¹⁾
Numero capi per 1 m di mangiatoia lineare:	
- pollo fino a 2,5 kg	14
- pollo da 2,6 a 4 kg	10

(1) Il primo valore è riferito a mangiatoia circolare con piatto del diametro di 350 mm, mentre il secondo valore a mangiatoia circolare con piatto del diametro di 450 mm.

Tabella 5 – Parametri tecnici massimi per il dimensionamento degli abbeveratoi per polli da carne

Parametro	Valore massimo
Numero capi per abbeveratoio a goccia:	
- pollo fino a 2,5 kg	18
- pollo da 2,6 a 4 kg	15
Numero capi per abbeveratoio a tazzetta:	
- pollo fino a 2,5 kg	42
- pollo da 2,6 a 4 kg	24
Numero capi per 1 m di abbeveratoio lineare:	50
Numero capi per un abbeveratoio circolare:	
- diametro 250 mm;	100
- diametro 300 mm;	120
- diametro 350 mm	140

Analisi dei costi medi di produzione. Nel seguente prospetto sono indicati i maggiori oneri e le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi impegni rispetto alle BPZ nell'allevamento del pollo da carne.

Ai fini del calcolo, si prevede che l'incremento degli oneri calcolati, relativamente a ciascun capo per anno, sia pari a:

- + 5% per le spese di alimentazione;
- + 15% per il costo del lavoro;
- + 10% per le spese energetiche;
- + 100% per le spese di formazione (considerati 100 Euro/azienda);

mentre la riduzione delle spese veterinarie e sanitarie è pari al 15%

Il livello massimo del sostegno è stato calcolato considerando un'azienda di polli da carne che, in relazione alla tipologia di allevamento, si impegna a realizzare un intervento pertinente all'interno di ogni macroarea di miglioramento, a partire da una situazione di normale Buona Pratica Zootecnica.

Per quanto riguarda la base dati, si fa riferimento all'analisi del costo di produzione del pollo da carne in Emilia-Romagna nell'anno 2004 (fonte: Centro Ricerche Produzioni Animali) ottenuta utilizzando i dati tecnici ed economici rilevati presso 50 allevamenti operanti in Regione, con animali allevati a terra su lettiera di paglia trinciata.

In particolare, verranno analizzati esclusivamente i costi espliciti (medi) degli allevamenti campione, le cui caratteristiche tecniche risultano essere le seguenti:

- Peso finale dei polli (Kg)	2,46
- Cicli per anno (n°)	4,7
- Polli per ciclo (n°)	43.000
- Mortalità nel ciclo (%)	6,0
- Indice di conversione alimenti	2,1

Spese specifiche (media)	Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) (Euro/capo/anno)	Miglioramento benessere animale (MBA) (Euro/capo/anno)	Differenziale (Euro/capo/anno)
Pulcino	0,44	0,44	0
Alimentazione	1,28	1,34	0,06 (+ 5%)
Lavoro	0,12	0,13	0,01 (+ 15%)
Spese energetiche	0,11	0,12	0,01 (+ 10%)
Veterinario + medicinali	0,05	0,04	0,01 (- 15%)
Altri costi di gestione	0,12	0,12	0
Cattura polli	0,04	0,04	0
Know-out	0	0,0005	0,0005 (+ 100%)
Totale spese	2,16	2,23	0,07

Un pollo da carne = 0,003 UBA (Allegato V del Reg. CE n. 1974/06)

1 UBA = 333,33 polli

Euro 0,07/0,003 = **23,33 Euro/UBA** **livello massimo del sostegno**

Entità del sostegno (premio base). Per i livelli inferiori del benessere animale, il sostegno andrà ridotto in relazione al “peso” attribuito alle diverse macroaree di miglioramento, definendo così un **premio base** per ciascuna tipologia di impegno:

A) Management aziendale e personale (5%)	B) Sistemi di allevamento e di stabulazione (30%)	C) Controllo ambientale (25%)	D) Alimentazione e acqua di bevanda (15%)	E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali (25%)
1,17 Euro/UBA (di cui 0,39 Euro/UBA per ciascun impegno vincolante)	7 Euro/UBA	5,83 Euro/UBA	3,5 Euro/UBA	5,83 Euro/UBA

Priorità specifiche.

- 1) Passaggio dall'allevamento intensivo o estensivo al coperto ad altro sistema di allevamento all'aperto (di tipo misto o completamente all'aperto);
- 2) Realizzazione o miglioramento isolamento termico del ricovero + ombreggiamento;
- 3) Installazione di impianti di raffrescamento artificiali”
- 4) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata

Esclusioni specifiche. Allevamento per riproduttori; allevamento per pulcini.